

PIERANGELO BUONGIORNO

*Senatus consulta:*  
struttura, formulazioni linguistiche, tecniche  
(189 a.C.-138 d.C.)

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO  
DELLA  
UNIVERSITÀ DI PALERMO  
(AUPA)

Estratto

VOLUME LIX  
(2016)



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO  
(AUPA)

DIRETTORE  
Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppina Aricò Anselmo	Palermo
Christian Baldus	Heidelberg
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
Jan H.A. Lokin	Groningen
Matteo Marrone	Palermo
Ferdinando Mazzaella	Palermo
Enrico Mazzaese Fardella	Palermo
Antonino Metro	Messina
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Gianfranco Purpura	Palermo
Raimondo Santoro	Palermo
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

COMITATO DI REDAZIONE

Monica De Simone (*coordinamento*), Giacomo D'Angelo,  
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: [redazioneaup@unipa.it](mailto:redazioneaup@unipa.it)

## INDICE DEL VOLUME

### LESSICI E MODELLI PRECETTIVI NEL DISCORSO GIURIDICO ROMANO GIORNATA DI STUDIO CON GIANFRANCO PURPURA (Palermo, 28 gennaio 2016)

G. FALCONE, Una giornata di studio con Gianfranco Purpura .....	9
P. BUONGIORNO, <i>Senatus consulta</i> : struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C.-138 d.C.) .....	17
E. POOL, Significati diversi di <i>causa</i> in tema di <i>possessio</i> e di <i>usucapio</i> . Interpretazioni di qualche testo chiave. Parte I .....	61
G. PURPURA, Il linguaggio precettivo delle immagini e il cd. <i>Missorium</i> di Teodosio .....	85
G. SANTUCCI, <i>Verba edicti et definitiones</i> : Labeone e Pedio nel commento ulpiano <i>de pactis</i> .....	101
E. STOLFI, I segni di una tecnica. Alcune considerazioni attorno a rigore terminologico e lessico delle citazioni nella scrittura dei giuristi romani .....	111

### ARTICOLI

P. CERAMI, Riflessioni in tema di ‘ <i>condictio Iuventiana</i> ’ e ‘ <i>iniusta locupletatio</i> ’ ....	153
P. CERAMI, <i>Iuris publici interpretatio et contentio de iure publico</i> (a proposito di alcune riflessioni di Alberto Burdese) .....	183
A. CHERCHI, Riflessioni sulla condizione giuridica delle <i>metallariae</i> nel tardo impero. A proposito di C. 11.7(6).7 .....	209
G. FALCONE, A proposito di Paul. 29 <i>ad ed.</i> - D. 13.6.17.3 ( <i>officium, beneficium, commodare</i> ) .....	241
R. LAURENDI, Riflessioni sul fenomeno associativo in diritto romano. I <i>collegia iuuenum</i> tra documentazione epigrafica e giurisprudenza: Callistrato <i>de cognitionibus</i> D. 48.19.28.3 .....	261

### NOTE

G. FALCONE, La versione greca della cost. <i>Imperatoriam</i> e la sua attribuzione .....	289
G. NICOSIA, La nascita postdecemvirale della ‘ <i>mancipatio</i> ’ e quella ancora posteriore della distinzione tra ‘ <i>res Mancipi</i> ’ e ‘ <i>res nec Mancipi</i> ’ .....	303
F. TERRANOVA, Nota minima sul comodato c.d. <i>ad pompam vel ostentationem</i> ...	317
M. VARVARO, Gai 4.21 e la presunta <i>manus iniectio ex lege Aquilia</i> .....	333



PIERANGELO BUONGIORNO  
(Westfälische Wilhelms-Universität Münster)

*Senatus consulta:*  
struttura, formulazioni linguistiche, tecniche  
(189 a.C.-138 d.C.)

ABSTRACT

Through a systematic examination of the sources (mainly epigraphic sources) containing the *verba* of senatorial decrees passed under the Republic and the early imperial times, the paper aims first of all to analyze the structure and the phrasing of the *senatus consulta* in the Roman experience. This approach allows to examine the evolution of such a structure, and mainly the changes occurred by time. After that, the paper examines the role and the meaning of the *commentarii* in the dialectic between magistrates and senate since the period of the late republic and then of the Augustan age, with specific reference to the problematic *commentarius* mentioned in the *lex municipii* of Troesmis.

PAROLE CHIAVE

*Senatus consultum; decretum; commentarius; lex Troesmensium; tecniche compositive.*



## *SENATUS CONSULTA:* STRUTTURA, FORMULAZIONI LINGUISTICHE, TECNICHE (189 a.C.-138 d.C.)\*

SOMMARIO: 1. Struttura e stile dei *senatus consulta* fra repubblica e principato. 1.1. *Praescriptio, relatio, decretum*. 1.2. Centralità del *decretum*. 2. Considerazioni generali sui metodi di escerpimento dei *verba*. 2.1. Sunteggiatura. 2.2. Escerti del *decretum*. – 2.3. Armonizzazione dei *verba* nel contesto espositivo. 3. Modifiche strutturali e stilistiche tra età cesariana e prima età imperiale. 3.1. Modifiche nella *praescriptio* e aspetti procedurali connessi. 3.2. Innovazioni pertinenti alla *relatio*. 3.3. ‘Motivazione’ del *decretum*. 3.4. Dettagli procedurali. 3.5. Indicazione della paternità della *relatio* nelle citazioni dei *senatus consulta*. 4. Tecniche: un’ipotesi sulla dialettica fra *commentarius, senatus consultum* e *lex*. 4.1. Protocolli documentari in ambito normativo. 4.2. Protocolli documentari in ambito controversiale. 4.3. *Commentarii* unilateralmente trasmessi al senato per ragioni di competenza. 4.4. L’iter di conferimento degli onori postumi a Germanico. 4.5. Il *commentarius* in materia di legislazione matrimoniale del 5 d.C.

1. Nella ricca voce enciclopedica dedicata ai *Senatus consulta*, pubblicata nel 1940 e, in edizione aggiornata, nel 1969,<sup>1</sup> Edoardo Volterra dedicava un intero paragrafo (*Schema del senatus consultum*) alla struttura del testo delle deliberazioni senatorie. Muovendo da un’approfondita conoscenza della documentazione di tradizione manoscritta e soprattutto epigrafica riprodu-

\* Il presente contributo rielabora, con un apparato essenziale di note, la traccia della relazione svolta a Palermo il 28 gennaio 2016 in onore del Prof. Gianfranco Purpura. Sono lieto di poter dedicare queste pagine al Maestro siciliano, i cui studi di epigrafia e papirologia giuridica – frutto di una feconda attività scientifica che dura da oltre quaranta anni – costituiscono un prezioso, imprescindibile avanzamento della ricerca romanistica. Sono grato al Prof. Giuseppe Falcone per l’invito, come pure ai Proff. Francesco Grelle e Umberto Laffi, Gian Luca Gregori, Massimo Miglietta, Michael Peachin e Mario Varvaro, con i quali ho discusso le idee portanti di questa indagine. Essa è parte di un lavoro più ampio, si inserisce nell’ambito del progetto PAROS – *Palingenesie der römischen Senatsbeschlüsse (509 v.Chr. – 284 n.Chr.)*, finanziato dalla Alexander von Humboldt-Stiftung presso l’Institut für Rechtsgeschichte della Westfälische Wilhelms-Universität Münster ed è stata elaborata durante un soggiorno di studi presso la Fondation Hardt, Genève.

<sup>1</sup> E. VOLTERRA, v. ‘*Senatus consulta*’, in NDI 12, Torino 1940, 25 ss.; E. VOLTERRA, v. ‘*Senatus consulta*’, in NNDI. 16, Torino 1969, 1 ss. (estr. con imp. aut., da cui si cita in questo contributo) [= *Scritti giuridici (con una nota di M. TALAMANCA)*, V, Napoli 1993, 193 ss.]. Le due edizioni della voce sono ora congiuntamente ripubblicate, con saggi introduttivi dedicati alla genesi della ricerca e al metodo di lavoro dello studioso ed un esame ragionato delle fonti e delle edizioni adoperate dallo stesso, in E. VOLTERRA, *Senatus consulta*, a c. di P. BUONGIORNO, A. GALLO e S. MARINO, Stuttgart 2017, i.c.s.

cente, per intero o in escerto, gli *ipsissima verba* di *senatus consulta*,<sup>2</sup> Volterra addiveniva alla considerazione che «la redazione del senatoconsulto è fatta seguendo uno schema che appare essere rigorosamente osservato, a parte alcune piccole variazioni riscontrate in alcune fonti»;<sup>3</sup> individuava al riguardo tre parti, che egli chiamava «formula introduttiva, thema e (annuncio della) decisione», in questo discostandosi dalla posizione della dottrina sino a quel momento dominante che invece, seguendo le riflessioni svolte da Theodor Mommsen, aveva isolato le seguenti parti: la *praescriptio*, la *sententia* (composta a sua volta di *relatio* e *decretum*), il *discessionis eventus* (segnalato dalla formula standardizzata ‘*censuere*’) e, a partire da età augustea, il *senatorum numerus*.<sup>4</sup>

La tripartizione proposta da Volterra è senz’altro più funzionale e aderente (come vedremo) al dettato delle fonti.<sup>5</sup> Essa ha avuto anche un certo seguito in dottrina,<sup>6</sup> ma necessita – credo – di qualche ulteriore puntualizzazione, anche alla luce dei più recenti rinvenimenti epigrafici e di una riconsiderazione delle fonti di tradizione manoscritta. A questo proposito, è nostro intento riconsiderare il tema esaminando i *senatus consulta* dei quali siano variamente noti i *verba*.<sup>7</sup> Tale documentazione allo stato attuale si colloca in un arco cronologico di

<sup>2</sup> Volterra attese per ampia parte della sua vita scientifica, come egli stesso ricorda (E. VOLTERRA, *Senatus consulta*, cit., 3 [estr.] e nt. 1), ad una «raccolta completa e sistematica dei *senatusconsulta* tramandati o menzionati nelle fonti giuridiche, letterarie, epigrafiche e papirologiche». Raccolta purtroppo rimasta inedita. Il legato di questa ricerca durata quasi mezzo secolo è costituito da numerosi faldoni di schede affidati dagli eredi all’École Française de Rome e attualmente oggetto di studio (in vista di una futura ripubblicazione) nell’ambito del progetto PAROS.

<sup>3</sup> E. VOLTERRA, *Senatus consulta*, cit., 28 (estr.). Tale schema è d’altro canto imitato nei *decreta decurionum*, come del resto rilevava già W. LIEBENAM, *Städteverwaltung im römischen Kaiserreiche*, Leipzig 1900, 243 ss. e poi tanti, fra i quali S. RICCOBONO, in *Fontes iuris Romani antejustiniani* (di seguito FIRA), I<sup>2</sup>, Florentiae 1940, 238. Ma sul tema v. ora anche A. PARMA, *Sulla presenza di decreta decurionum nella pars tertia, negotia, dei Fontes Iuris Romani Antejustiniani*, in G. PURPURA (a c. di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Antejustiniani (FIRA). Studi preparatori*, I. *Leges*, Torino 2012, 222 ss., con bibl. (cit. alle pp. 249 ss.).

<sup>4</sup> Cfr. TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, III.<sup>3</sup>, Leipzig 1887, 1008, seguito, fra gli altri, da R. CAGNAT, *Cours d’épigraphie latine*<sup>8</sup>, Paris 1914, 268 e poi da S. RICCOBONO, in FIRA, cit., I<sup>2</sup>, 238.

<sup>5</sup> Una tale strutturazione delle delibere senatorie riecheggia altresì in qualche modo la tripartizione delle *leges publicae*; la sequenza di *relatio* e *decretum* restituisce però una dialettica (fra magistrato e assemblea senatoria) per forza di cose assente nella *lex publica* (laddove la *rogatio* contiene già di per sé elementi dispositivi, che come è ben noto il popolo è chiamato ad approvare o a respingere in blocco). Formule di ‘autoprotezione’ della deliberazione senatoria simili alla *sanctio* non erano generalmente presenti, ma non mancano testimonianze in tal senso, che si rintracciano ad es. nei *decreta* delle delibere poi dichiarate inefficaci per intercessione tribunizia ricordate nell’epistola di M. Caelius nota da Cic., *fam.* 8.8.5-8 (= FIRA, I<sup>2</sup>, n. 37), per le quali si rinvia allo studio di U. LAFFI, *Clausole di autoprotezione e clausole di autolimitazione cautelare nei testi di senatoconsulti di età tardorepubblicana*, in corso di pubblicazione (ringrazio l’a. per la segnalazione).

<sup>6</sup> V. ad es. le notazioni di G. SAUTEL, *Senatus consulta*, in *Les lois des Romains, 7e édition par un groupe de romanistes des «Textes de droit romain»*, Tome II, de P.F. Girard et F. Senn, pubblicazione curata da V. GIUFFRÈ, Napoli 1977, 265.

<sup>7</sup> E cioè per tradizione tanto manoscritta quanto (soprattutto) epigrafica. Le sillogi di riferimento restano K.G. BRUNS, *Fontes Iuris Romani Antiqui*, I, *Leges et negotia*, – septimum ed. O. GRADENWITZ –, Friburgi in Brisgavia-Lipsiae 1909 (ove anche raccolta di *senatus consulta* i cui *verba* sono noti da frammenti di giuristi), FIRA, I<sup>2</sup>, nn. 30 ss., G. SAUTEL, *Senatus consulta*, in *Les lois des Romains*, cit., e, per le iscrizioni in lingua greca, R.K. SHERK, *Roman Documents from the Greek East. Senatus consulta and Epistulae to*

poco superiore ai tre secoli, che oscilla cioè fra il 189 a.C. (*senatus consultum sui privilegia di Delphi*) e il 138 d.C. (*senatus consultum de nundinis saltus Beguensis*).<sup>8</sup>

1.1. La formula introduttiva (che potremo, anche per analogia con il termine adoperato per le *leges publicae*, più utilmente denominare *praescriptio*) contiene una serie di dati quali il nome del magistrato o dei magistrati che hanno convocato l'assemblea (*senatum consuluit/consuluerunt*), il giorno e il mese della seduta, il luogo della stessa; di seguito i nomi di *qui scribundo adfuerunt*.<sup>9</sup>

La *relatio* contiene invece una (più o meno) breve esposizione della questione sulla quale il senato è chiamato a pronunciarsi. Essa è introdotta da formulazioni rese, sul piano sintattico, da una proposizione causale, che possiamo astrarre in *quod consul/consules verba fecit/fecerunt* et rell. e che contengono, al loro interno, un complemento di argomento (reso con formulazioni *de* + ablativo) o poco più.<sup>10</sup> Dalle testimonianze epigrafiche di età repubblicana emerge come il *verba facere* fosse un'attività svolta non solo dai magistrati convocanti, bensì anche da altri soggetti, all'uopo individuati da questi.<sup>11</sup> In ogni caso, come è noto, la *relatio*

*the age of Augustus*, Baltimore 1969 (di seguito citato, anche in testo, come SHERK, *Roman Documents*), per un aggiornamento del quale si segnala la raccolta, di prossima pubblicazione, di E. FAMERIE, *Les documents officiels de la République romaine et du Principat d'Auguste (212 a - 14 p)*. Altri testi di più recente rinvenimento sono ad oggi confluiti esclusivamente in sillogi epigrafiche relative a determinati contesti spaziali o temporali (ad es. un *senatus consultum* sui privilegi di insegnanti sofisti e medici di età tardo-repubblicana edito in IvEph. 4101, ma su cui v. ora U. LAFFI, *L'iscrizione di Efeso sui privilegi di insegnanti, sofisti e medici (I. Ephesos, 4101)*, in B. VIRGILIO (a c. di), *Studi Ellenistici*, XIX, Pisa 2006, 453 ss.), ovvero sono stati oggetto di edizioni *ad hoc* (esemplare, per impostazione, quella del *senatus consultum de Cn. Pisone patre*, curata da W. ECK, A. CABALLOS RUFINO, F. FERNÁNDEZ, *Das senatus consultum de Cn. Pisone patre*, München 1996, poi recepita, con piccole modifiche in ordine alla lettura del lunghissimo testo, in CIL, II<sup>2</sup>/5, 900); le edizioni di questi testi sono però talvolta non del tutto soddisfacenti (come ad es. quella di AE 1998, 1333 = M. BÜYÜKKOLANCI, H. ENGELMANN, *Inchriften aus Ephesos*, in ZPE 120, 1998, 71 s., n. 7, su cui mi riservo di tornare in altra sede). Per una prima informazione v. anche l'elenco (in ogni caso incompleto) di fonti raccolte da Y. LASSARD e A. KOPEV (a c. di), *The Roman Law Library*, sotto la rubrica *Senatus consulta* (<http://droitromain.upmf-grenoble.fr/senindex.htm>).

<sup>8</sup> Edizioni rispettivamente in SHERK, *Roman Documents*, n. 1, e in CIL, VIII, 270 (= 23246) = FIRA, I<sup>2</sup>, n. 47. A partire da età antonina, infatti, la documentazione a nostra disposizione si fa più lacunosa e i pochi testi superstiti vanno altresì esaminati in considerazione del mutato equilibrio fra *oratio principis in senatu habita/recitata* e *senatus consultum*. Il tema è stato con buoni risultati indagato da D.A. MUSCA, *Da Traiano a Settimio Severo: 'senatusconsultum' o 'oratio principis'?*, in *Labeo* 31, 1985, 7-46; brevi considerazioni sono comunque svolte nella parte finale del § 3.5 *infra*.

<sup>9</sup> Questi ultimi appaiono, nei testi senatorii di età repubblicana, in numero variabile (da un minimo di due a un massimo di undici) per poi risultare stabilmente in numero di sette (cinque senatori e due questori in carica) nelle testimonianze successive ad una riforma intervenuta in età augustea (già nell'11 a.C., come parrebbe evincersi da Dio 54.36.1). Sul tema è validamente intervenuto, molto di recente, F. VERRICO, *La composizione delle commissioni di trascrizione dei senatusconsulti (qui scribundo adfuerunt) nel primo principato*, in CCGG 28, 2017 i.c.s. Più in generale, sulle formalità introduttive, G. RIES, *Prolog und Epilog in Gesetzen des Altertums*, München 1983, 130 s.

<sup>10</sup> Ma v. anche quando osservato, *infra*, § 2.1, a proposito della possibile sunteggiatura della *relatio* in alcuni testi. Sul tema v. anche G. RIES, *Prolog und Epilog*, cit., 130 s.

<sup>11</sup> Cfr. nt. 56 *infra*.

accoglieva la materia sulla quale i *patres* erano destinati a pronunciarsi, con una votazione sulla *relatio* stessa (*per discessionem solum*) o, più frequentemente, con *sententiae* messe ai voti dal magistrato convocante e destinate a sfociare nel *decretum* (il deliberato senatorio in senso stretto). La *relatio* si connota anche per la formula *q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt)*, che riscontriamo anche fra le *litterae singulares* annotate da Valerio Probo.<sup>12</sup> La prima parte di questa formula (sino a *placeret*) ricalca l'*exitus* della *relatio* svolta dal magistrato,<sup>13</sup> e non è costantemente attestata per via epigrafica;<sup>14</sup> la seconda (*de ea re ita censuerunt*, resa nei testi epigrafici in lingua greca come *περὶ τούτου τοῦ πράγματος οὕτως ἔδοξεν*) è sintatticamente la proposizione principale (soggetto sottinteso sono, per l'appunto, i *patres*) da cui è retta la causale *quod ... verba fecerunt*. Essa introduce il *decretum*.

Il *decretum* è appunto la parte dispositiva del provvedimento senatorio, la decisione assunta dall'assemblea. Esso è tipicamente reso sul piano sintattico mediante proposizioni finali (positive o negative, introdotte rispettivamente dalle congiunzioni *ut* e *ne*) rette dal verbo *placere* (*ἀρέσκω*) o simili. Talvolta i *decreta* risultano essere sottoposti a *condiciones* (positive o negative) in prevalenza di natura sospensiva, per cui al verificarsi – o meno – di un determinato evento, trova (o meno) applicazione la disposizione fissata dai *patres*.<sup>15</sup>

In ogni caso, è piuttosto frequente (e ne abbiamo precisa percezione attraverso la documentazione epigrafica) che in un singolo senatoconsulto potessero succedersi anche più *decreta*, ossia più deliberati assunti in ordine a una stessa materia nel corso della discussione sulla medesima *relatio*. La documentazione epigrafica mostra altresì come, a fronte del susseguirsi di più *decreta*, ciascuno di essi potesse essere introdotto dall'avverbio *item* o da *utilitique*,<sup>16</sup> ripetuti anaforicamente. Si osservi a tal proposito il *senatus consultum* epigrafico inerente al conferimento di onori (postumi?) a un ignoto membro della casa imperiale in età tiberiana – testo recentemente edito da Werner Eck – ove le singole disposizioni si succedono in paragrafi introdotti da *Item*.<sup>17</sup>

<sup>12</sup> M. Valerius Probus, *De notis antiquis*, hrsg. v. Th. Mommsen, Leipzig 1853, 122 (Prob. 3.20).

<sup>13</sup> Cfr. Sall., *bell. Cat.*, 50; Più diffusamente E. Volterra, *Senatus consulta*, cit., 24 (estr.) e nt. 1; R.J.A. Talbert, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton 1984, 236.

<sup>14</sup> Ciò che ha indotto G. Sautel, *Senatus consulta*, cit., 265 ad osservare come sarebbe venuta in rilievo solo nel corso del principato.

<sup>15</sup> È questo ad es. il caso delle disposizioni del *senatus consultum* sull'*adsignatio libertorum* (v. *infra* § 2.3), e della prima disposizione fissata dal *senatus consultum* del 22 settembre 47 d.C. in ordine alla demolizione di edifici *negotiandi causa*: '... *placere: si quis negotiandi causa emisset quod aedificium, ut diruendo plus acquireret quam quanti emisset, tum duplam pecuniam, qua mercatus eam rem esset, in aerarium inferri, utiq(ue) de eo nihilo minus ad senatum referretur*'. – Ma si v. anche, e.g., il testo del *SC de Asclepiade Clazomenio sociisque* (CIL, I<sup>2</sup>, 588 = FIRA, I<sup>2</sup>, n. 35, ora riletto e commentato da A. Raggi, *Senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque*, in ZPE 135, 2001, 73 ss.) E del *senatus consultum*, gravemente mutilo, noto per via epigrafica (IvEph. 4101), ora riedito da U. Laffi, *L'iscrizione di Efeso sui privilegi*, cit., 468 ss. Per l'eventuale finalità di 'autoprotezione' di talune di queste clausole ('*si quis huic SC intercesserit...*') si rinvia a U. Laffi, *Clausole di autoprotezione*, cit., i.c.p.

<sup>16</sup> O più raramente entrambi, ripetuti in alternanza: si noti ad es. l'alternanza di 'ὁμοίως' e 'ὅπως' nel *senatus consultum de Aphrodisiensibus*.

<sup>17</sup> W. Eck, A. Pangerl, *Ein Senatsbeschluss aus tiberischer Zeit?*, in S. Cagnazzi et al. (a c. di), *Scritti di storia per Mario Pani*, Bari 2011, 143 ss. (= AE 2011, 1809), in particolare col. II, linn. 4, 11 e soprattutto lin. 17, ove si legge '*Item plac[---]*'. In ogni caso è interessante come in questa iscrizione la sequenza dei

Al termine della parte dispositiva (o dei singoli deliberati che la compongono<sup>18</sup>) è presente, appunto, quello che Mommsen definiva il *discussionis eventus*, ossia la formulazione *censuere* (o *censuerunt*; in greco ἔδοξε), che allude all'avvenuta votazione da parte dei *patres*.<sup>19</sup>

1.2. Il *decretum* è, a tutti gli effetti, la parte centrale della delibera senatoria, ed è quella che, evidentemente, interessa richiamare allorché si intenda citare un *senatus consultum*. Con riguardo alla essenzialità del *decretum* nella struttura della delibera senatoria mi sembra peraltro opportuno richiamare un passo – notissimo<sup>20</sup> – dell'antiquario di epoca augustea Verrio Flacco, che leggiamo attraverso la tradizione di Sesto Pompeo Festo (p. 454 LINDSAY):

*Senatus decretum a consulto Aelius Gallus sic distinguit, ut id dicat particulam quandam esse senatusconsulti, ut cum provincia alicui decernitur, quod tamen ipsum senatus consultum<sup>21</sup> est.*

Verrio richiama una glossa di Elio Gallo, che distingueva il '*senatus decretum*' dal '*senatus consultum*' ritenendo il primo una '*particula quaedam*' del secondo, ossia una singola disposizione (come ad esempio l'attribuzione di una '*provincia*' ad un magistrato) parte, con altre, di una stessa delibera senatoria. L'esempio scelto da Elio Gallo mi pare peraltro particolarmente calzante, poiché mediante un'unica delibera senatoria erano conferite *provinciae* a diversi magistrati, con – verosimilmente – una sequenza di *decreta* che si succedevano nel testo di un medesimo *senatus consultum de provinciis*.<sup>22</sup> Ma, precisa lo stesso Verrio – che evidentemente traduceva la percezione del suo tempo – il *decretum* è la stessa cosa che il *senatus consultum* (ne costituiva cioè l'essenza intima).

*decreta* sia resa, anche sul piano grafico, attraverso la sporgenza di ciascuno degli *Item*, la cui prima lettera presenta peraltro un apice.

<sup>18</sup> V. ad es. il *senatus consultum de collegiis artificum Graecis* (Syll.<sup>3</sup> 705 = FIRA, I<sup>2</sup>, 34), in cui sono riportati una serie di *decreta*, al termine di ciascuno dei quali è indicato il *discussionis eventus*.

<sup>19</sup> Sulla peculiare informazione, nota da Val. Max. 2.2.7, relativa all'aggiunta di una lettera 'C' (o 'T', secondo alcuni editori) in calce al testo dei *senatus consulta* in età repubblicana si rinvia invece al contributo, di imminente pubblicazione, di S. MARINO, *Senato e senatoconsulti nei 'Dicta et facta memorabilia' di Valerio Massimo*, in A. BALBO, E. MALASPINA ET ALII (a c. di), *Darstellung und Gebrauch der Senatus consulta in den literarischen Quellen der republikanischen und frühkaiserlichen Zeit*, Stuttgart 2017, i.c.s.

<sup>20</sup> E sul quale si è stratificata una ampia letteratura, di cui ho cercato di dare conto in P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palinogenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.)*, Napoli 2010, 36 s.

<sup>21</sup> con. MOMMSEN; *consulti* ms.

<sup>22</sup> Per l'epoca repubblicana, l'unitarietà (in condizioni normali) della delibera di assegnazione delle province si evince da una molteplicità di fonti (e.g. Liv. 24.44.4; 43.12.11; Cic., in *Pis.* 37, 49 e 57), anche in ragione del collegamento con la procedura di *sortitio* (diffusamente TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, cit., I, 53 ss.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, II<sup>2</sup>, Napoli 1973, 232 ss. [part. sull'evoluzione della nozione di *provincia*] ma anche 325 ss. e soprattutto 398 s.). Mi paiono importanti soprattutto i *verba* del già menzionato (*retro*, nt. 5) *senatus consultum* del 29 settembre 51 a.C. trascritto da Celio in un'epistola a Cicerone (Cic., *fam.* 8.8.5): '*... censuerunt uti ... cos., cum magistratum inissent, ... de consularibus provinciis ad senatum referrent ... utique eius rei causa per dies comitiales senatum haberent senatusque consultum facerent*'.

2. La glossa festina appena esaminata, rimarcando la centralità del *decretum* nella struttura complessiva del testo dei *senatus consulta*, impone una seria riflessione sulla consistenza della documentazione a nostra disposizione. L'assenza della *praescriptio* e, talvolta, anche della *relatio* di un *senatus consultum* in una fonte (epigrafica o di tradizione manoscritta) che ne tramandi il testo non significa che la struttura complessiva dei testi dei *senatus consulta* abbia conosciuto modifiche significative nel corso del tempo (e in particolare nel passaggio dalla *res publica* al principato),<sup>23</sup> ma va invece ricondotta alla specificità del testo che la riproduce: *in primis* alle ragioni per le quali esso richiamasse, in tutto o in parte, il testo di una delibera senatoria. Ragioni che vanno anche a intrecciarsi con quelle dell'incisione e della circolazione di tale testo (oltre che a riconnettersi con questioni che ineriscono al rapporto del testo citato con l'archetipo, ossia con la delibera senatoria trascritta su tavolette cerate alla fine della seduta e archiviata presso il *tabularium*).<sup>24</sup>

2.1. Da una rassegna della documentazione epigrafica si può osservare come spesso i *senatus consulta* – citati per intero, o con maggiore frequenza in escerto (tipicamente limitato al *decretum*) – siano incorporati in *epistulae* o editti di magistrati o promagistrati<sup>25</sup> ovvero all'interno di dossier volti a ripercorrere le tappe di svolgimento di vicende controversiali delle quali il senato sia stato interessato (molto istruttiva, a tale riguardo, l'iscrizione da Oropos relativa alle terre del santuario del dio Anfiarao, contenente l'*epistula* dei *consules* il dossier da loro prodotto in cui è ricompreso il *decretum* di un *senatus consultum* dell'80 a.C. [vd. diffusamente § 4.2 *infra*]).

Viceversa, soprattutto nelle fonti di tradizione manoscritta, la *relatio* tende a presentarsi come piuttosto breve; ciò induce a supporre che essa potesse essere presentata in forma sunteggiata (invece che stralciata del tutto), in modo da dare comunque al lettore immediata

<sup>23</sup> Come ritiene E. VOLTERRA, *Senatus consulta*, cit., 28 (estr.), secondo il quale, ad es., nell'epoca imperiale la *relatio* sarebbe stata tralasciata e si sarebbe dato maggior rilievo alle *sententiae* pronunciate dai singoli *patres*.

<sup>24</sup> In particolare, sul tema dell'archiviazione dei *senatus consulta* mi riservo di ritornare altrove, limitandomi in questa sede ad annotare una bibliografia essenziale, che non può prescindere da TH. MOMMSEN, *Sui modi usati da' Romani nel conservare e pubblicare le leggi ed i senatoconsulti*, in Ann. Instit. Corr. Archeol. 30, 1858, 181 ss. (= ID., *Gesammelte Schriften*, III, Berlin 1907, 290 ss.); E. POSNER, *Archives in the Ancient World*, Cambridge (Mass.) 1972, 166 ss.; M. (BONNEFOND) COUDRY, *Sénatus-consultes et acta senatus: rédaction, conservation et archivage des documents émanant du Sénat, de l'époque de César à celle des Sévères*, in *La mémoire perdue. À la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique*, Paris 1994, 65 ss., e (con maggiore attenzione al nesso fra archiviazione e pubblicazione), J.-L. FERRARY, *La gravure de documents publics de la Rome républicaine et ses motivations*, in R. HAENSCH (hrsg. v.), *Selbstdarstellung und Kommunikation: Die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der römischen Welt*, München 2009, 59 ss. Più in generale sugli archivi nel primo principato v. M. VARVARO, *Note sugli archivi imperiali nell'età del principato*, in AUPA 51, 2006, 381 ss. [= ID., in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, Napoli 2007, 5767 ss.]; con riguardo, invece, alla falsificazione di delibere senatorie si rinvia ora alla casistica isolata da L. FEZZI, *Falsificazione di documenti pubblici nella Roma tardorepubblicana (133-31 a.C.)*, Firenze 2003, 84 ss., 94 ss., 99 ss., ove bibl.

<sup>25</sup> E, in età imperiale, del principe: si pensi al quinto editto di Augusto ai Cirenei, contenente il testo (in questo caso privo della sola *praescriptio*) del *senatus consultum* in materia di *repetundae* del 4 a.C. (FIRA, I<sup>2</sup>, n. 68, linn. 83 ss.); per un esame del testo v. ora G. PURPURA, *Gli Edicta Augusti ad Cyrenenses e la genesi del SC Calvisiano*, in AUPA 55, 2012, 478 ss.

percezione della 'Fragestellung' intorno alla quale si era costituito il deliberato senatorio.<sup>26</sup> Si pensi ad es. ai *senatus consulta* in materia di acquedotti dell'11 a.C., ricordati da Frontino nel *de aqueductibus*, che (già deprivati della *praescriptio*) presentano tutti *relationes* molto sintetiche. Esse non riferiscono poco più che la materia della deliberazione attraverso un complemento di argomento (*aq.* 100, 104, 125), ovvero una breve proposizione dichiarativa (*aq.* 106, 108, 127): cosa che lascia spazio all'ipotesi (in ogni caso da verificare caso per caso) che tali testi potessero aver conosciuto una sunteggiatura della *relatio* (nel caso di specie operata dallo stesso Frontino?).

Ma tali tecniche di 'sunteggiatura' possono riguardare, più in generale, l'intero testo di un senatoconsulto, come mostra ad es. la deliberazione c.d. *de philosophis et rhetoribus*, riportata da Svetonio al § 1 della sezione *de rhetoribus* dell'opera *de viribus illustribus* (= FIRA, I<sup>2</sup>, n. 32):

*Rhetorica quoque apud nos perinde atque grammatica fere recepta est, paulo etiam difficilius, quippe quam constat nonnumquam etiam prohibitam exerceri. Quod ne cui dubium sit vetus S.C. item censorium edictum subiiciam:*

*C. FANNIO STRABONE M. VALERIO MESSALA CONS. M. POMPONIUS PRAETOR SENATUM CONSULUIT. QUOD VERBA FACTA SUNT DE PHILOSOPHIS ET RHETORIBUS, DE EA RE ITA CENSUERUNT, UT N. POMPONIUS PRAETOR ANIMADVERTERET CURARETQUE, UT SI EI E RE P. FIDEQUE SUA VIDERETUR, UTI ROMAE NE ESSENT.*

*De eisdem interiecto tempore Cn. Domitius Ahenobarbus, L. Licinius Crassus censores ita edixerunt:*

*RENUNTIATUM EST NOBIS, et rell.*

Come è evidente, il testo svetoniano riporta in chiave argomentativa (affinché non fossero cioè dubbie al lettore le difficoltà con le quali a Roma erano state recepite le arti della *philosophia* e della retorica) un senatoconsulto (del 161 a.C.) e un editto censorio (del 92 a.C.). Ci concentreremo in questa sede sul senatoconsulto (i cui *verba* ho evidenziato in maiuscoletto). Esso è solo apparentemente completo: la *praescriptio* è priva infatti del *dies* e del luogo di riunione dei *patres*, come pure dell'elenco di *qui scribundo adfuerunt* (evidentemente ininfluenti ai fini della trattazione). Anche la formulazione passivante *quod verba facta sunt* è una evidente rielaborazione della formulazione 'Quod M. Pomponius verba fecit et rell.', ed è possibile che il complemento di argomento '*de philosophis et rhetoribus*' sintetizzi in modo efficace una *relatio* originariamente più articolata; da ultimo, il *decretum*, che appare la parte meglio conservata del testo, è comunque privo della chiusa finale *censuere*.

2.2. Tuttavia, come abbiamo accennato, la tecnica cui più frequentemente si ricorre per citare *verbatimim un senatus consultum* è quella di escerpire, del tutto o (meno frequentemente) in parte, il solo *decretum*. Vi sono al riguardo significative testimonianze nella documentazione epigrafica, ad esempio in 'dossier' allestiti per conto del senato, o in *epistulae* di magistrati e promagistrati indirizzate a comunità di provinciali.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> 'Fragestellung' che, nel caso di *senatus consulta* citati in escerto in epistole magistratuali o dossier era comunque desumibile anche dal contesto.

<sup>27</sup> Fra i *dossier* si pensi a quello relativo alle terre del dio Anfiarao (cfr. § 4.2, *infra*; ma su questo aspetto

Ma non mancano testimonianze, anche importanti, dalle fonti di tradizione manoscritta; come ad es. in un noto brano di Macrobio (*Sat.* 1.12.35 = FIRA, I<sup>2</sup>, n. 42), in cui l'autore, in una dotta digressione sui nomi dei mesi, ricorda che il mese di *Augustus* si chiamava in origine *Sextilis*, fino a che esso non fu modificato in onore dell'imperatore,

... ex SC, cuius verba subieci: CUM IMPERATOR AUGUSTUS MENSE SEXTILI ET PRIMUM CONSULATUM INIERIT ET TRIUMPHOS TRES IN URBEM INTULIT ET EX IANICULO LEGIONES DEDUCTAE SECUTAEQUE SINT EIUS AUSPICIA AC FIDEM, SED ET AEGYPTUS HOC MENSE IN POTESTATEM POPULI ROMANI REDACTA SIT FINISQUE HOC MENSE BELLIS CIVILIBUS IMPOSITUS SIT, ATQUE OB HAS CAUSAS HIC MENSIS HUIC IMPERIO FELICISSIMUS SIT AC FUERIT, PLACERE SENATUI, UT HIC MENSIS AUGUSTUS APPELLETUR.

Macrobio escerpisce dunque il solo *decretum*. In esso si segnalano le 'motivazioni' della delibera (*cum ... fuerit*), che costituiscono una delle innovazioni strutturali e stilistiche del testo dei *senatus consulta* venute in rilievo con l'età del principato (vd. § 3.3 *infra*).

Con riguardo alla letteratura giurisprudenziale, sarà opportuno prendere in considerazione le testimonianze di Ulpiano, giurista la cui tradizione meglio conserva escerti di delibere senatorie della prima età imperiale in frammenti che leggiamo attraverso la compilazione giustiniana. In essi è possibile rintracciare una vera e propria tecnica di 'massimazione' del testo del *senatus consultum* (ossia di isolamento del principio giuridico in esso contenuto)<sup>28</sup> che consiste nel rielaborare, nel corso della trattazione, elementi (prevalentemente di natura cronologica: indicazione della coppia consolare) volti a identificare la delibera e nel trascrivere il *decretum* dopo un inciso quale '*cuius verba haec sunt*' o uno similare.

È questo il caso del *senatus consultum Trebellianum* in materia di fedecommessi [D. 36.1.1.1-2 (Ulp. 3 *fideicomm.*)];<sup>29</sup> del *senatus consultum Macedonianum* [D. 14.6.1 (Ulp. 29 *ad ed.*)], ove l'indicazione di carattere cronologico è però sostituita dalla denominazione, attinente peraltro al destinatario del provvedimento, con cui il *senatus consultum* era comunemente noto);<sup>30</sup> e ancora del *senatus consultum*, in materia di *fideicommissa libertas*, approvato '*Aemilio*

anche G. RIES, *Prolog und Epilog*, cit., 136). Fra le *epistulae*, oltre ai numerosi esempi contenuti in SHERK, *Roman Documents*, cit., nr. 1 ss., v. anche il testo di recente riesaminato da U. Laffi, *L'iscrizione di Efeso sui privilegi*, cit., 468 ss. Altri esempi, anche nel § 2.1, *supra*.

<sup>28</sup> La nozione di 'massimazione' è stata introdotta, con riferimento alle costituzioni imperiali, da E. VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo. Atti del II Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del diritto (Venezia 1967)*, Firenze 1971, 832, e ivi nt. 18a (= ID., *Scritti giuridici*, VI, Napoli 1994, 14, e ivi nt. 18a), che la derivava da quella coniata per il diritto vigente da Tullio Ascarelli. Essa fu tuttavia al centro di una articolata discussione in dottrina, su cui v. ampiamente M. VARVARO, *Note sugli archivi imperiali*, cit., 381 ss.

<sup>29</sup> *Factum est enim senatus consultum temporibus Neronis octavo calendas Septembres Annaeo Seneca et Trebellio Maximo consulibus cuius verba haec sunt: «Cum esset aequissimum in omnibus fideicommissariis hereditatibus ... placet, ut actiones ... restituissent ...».*

<sup>30</sup> *Verba senatus consulti Macedoniani haec sunt: «Cum inter ceteras sceleris causas Macedo, quas illi natura administrabat etiam aes alienum adhibuisset ... placere, ne cui, qui filio familias mutuam pecuniam dedisset ...».*

*Iunco et Iulio Severo cos.*' [(127 d.C., con *verba* noti da D. 40.5.28.4 (Ulp. 5 *fideicomm.*)],<sup>31</sup> che omette però anche le 'motivazioni' del provvedimento<sup>32</sup>).

Non mancano tuttavia casi nei quali il giurista ricorre, pur in modo piuttosto blando, a tecniche di 'sunteggiatura' del testo della *relatio*, cui si affianca la riproduzione del *decretum*. In D. 16.1.2.pr.-1 (Ulp. 29 *ad ed.*) sono introdotti<sup>33</sup> e poi riportati i *verba* sia della *relatio* sia del *decretum* del *senatus consultum Velleianum*. In ogni caso, la *relatio* presenta una formulazione decisamente molto sintetica – '*... de obligationibus feminarum, quae pro aliis reae fierent...*' – tale da lasciar presupporre una qualche forma di 'sunteggiatura' della stessa (analogamente a quanto abbiamo rilevato per i testi riprodotti da Frontino).

I *verba* del senatoconsulto di età adrianea (c.d. 'Giuvenziano'), provocato dalla *relatio* dei consoli Iulius Balbus e Iuventius Celsus, a sua volta elaborata sulla lettura di un *libellus* dell'imperatore Adriano, sono invece palesemente sunteggiati. Si veda D. 5.3.20.6 (Ulp. 15 *ad ed.*): della *praescriptio* della delibera sopravvive la sola indicazione del *dies* ('*Pridie idus Martias*'); della *relatio* è omissa il *quod* introduttivo e la proposizione '*consules ... verba fecerunt*' diviene la principale ed è dunque raccordata con la interrogativa indiretta '*quid fieri placeat*' (con evidente adattamento dell'originario *placere*); la parte dispositiva sembra invece citata per esteso (i *tre decreta* sono peraltro comunemente distinti dagli editori con i numeri 6a, 6b, 6c), con la sola omissione del *consuere*.<sup>34</sup> Le ragioni di questa più ampia cita-

<sup>31</sup> *Factum est senatus consultum, Aemilio Iunco et Iulio Severo cos., in haec verba: «Placere, [ut] si quis ex his, qui fideicommissam libertatem ex quacumque causa deberent servo, qui mortis tempore eius, qui rogavit, non fuerit isque, adesse negabitur: praetor cognoscat: et si in ea causa esse videbitur, ut, si praesens esset, manumittere cogi deberet: id ita esse pronuntiet. Cumque ita pronuntiasset, idem iuris erit, quod esset, si ita, ut ex fideicommissis manumitti debuisset, manumissus est ...».*

<sup>32</sup> Sulle 'motivazioni' del provvedimento quale elemento innovativo dei *senatus consulta* a partire da età imperiale v. § 3.3 *infra*. L'interconnessione fra i *senatus consulta* in materia di libertà fedecommesse (su cui v. ora l'ottima ricognizione di Y. GONZÁLEZ ROLDÁN, *Il diritto ereditario in età adrianea. Legislazione imperiale e senatus consulta*, Bari 2014, part. 139 ss.; ma per i profili processuali vd. già F. SILLA, *La cognitio sulle 'libertates fideicommissae'*, Padova 2008) nella trattazione di Ulpiano nel quinto libro *de fideicommissis*, come pure in quella di Marciano nel nono libro delle *Institutiones* lascia spazio all'ipotesi che le denominazioni con le quali tali deliberazioni sono note siano nate per praticità di esposizione nei testi dei due giuristi, secondo una tecnica che riscontriamo anche in Gaio (v. anche quanto osservato alla nt. 85 *infra*).

<sup>33</sup> *Et primo quidem temporibus divi Augusti, mox deinde Claudii edictis eorum erat interdictum, ne feminae pro viris suis intercederent. I. Postea factum est senatus consultum, quo plenissime feminis omnibus subventum est. Cuius senatus consulti verba haec sunt: «Quod Marcus Silanus et Vellaeus Tutor consules verba fecerunt...».*

<sup>34</sup> *Praeter haec multa reperimus tractata et de petitione hereditatis, de distractis rebus hereditariis, de dolo praeterito et de fructibus. De quibus cum forma senatus consulto sit data, optimum est ipsius senatus consulti interpretationem facere verbis eius relatis: «Pridie idus Martias Q. Iulius Balbus et P. Iuventius Celsus Titius Aufidius Oenus Severianus consules verba fecerunt de his, quae imperator Caesar Traiani Parthici filius divi Nervae nepos Hadrianus Augustus imperator maximusque princeps proposuit quinto nonas Martias quae proximae fuerunt libello complexus esset, quid fieri placeat; de qua re ita consuerunt; 6a. cum, antequam partes caducae ex bonis Rustici fisco peterentur, hi qui se heredes esse existimant, hereditatem distraxerint, placere: redactae ex pretio rerum venditarum pecuniae usuras non esse exigendas; idemque in similibus causis servandum. 6b. Item placere: a quibus hereditas petita fuisset, si adversus eos iudicatum esset, pretia, quae ad eos rerum ex hereditate venditarum pervenissent, etsi eae ante petitam hereditatem deperissent deminutae fuissent, restituere debere. 6c. Item: eos, qui bona invasissent, cum scirent ad se non pertinere, etiamsi ante litem contestatam fecerint, quo minus possiderent, perinde condemnandos, quasi possiderent; eos autem, qui iustas causas habuissent, quare*

zione, anche dei *verba* della *relatio*, credo vadano rintracciate in una strategia argomentativa del giurista severiano: nell'*incipit* di D. 5.3.20.6 ('*Praeter haec multa reperimus tractata et rell.*') il giurista dichiara infatti di avere rintracciato numerose norme in materia di *hereditatis petitio*, di vendita delle *res hereditariae*, di dolo preterito, di frutti. Tuttavia, la disciplina relativa a questi punti era stata discussa unitariamente in senato, assumendo la *forma* di un *senatus consultum*. Ciò determina dunque la scelta di Ulpiano di un commento lemmatico del provvedimento in questione, di cui sono riportati i *verba*, ('*optimum est ipsius senatus consulti interpretationem facere verbis eius relatis*'), per poi procedere ad una loro *congruens interpretatio* ('*aptanda est igitur nobis singulis verbis et rell.*'). Interpretazione che occupa infatti ampia parte del prosieguito del quindicesimo libro del commentario editale.<sup>35</sup>

2.3. Veniamo dunque alla tecnica di estrazione del contenuto essenziale delle disposizioni dal provvedimento, attraverso un'armonizzazione dei *verba* con il contesto espositivo. Ciò determina che la citazione diretta (il più delle volte molto breve) non è immediatamente riconoscibile come tale. Si tratta di una tecnica non inusuale: l'ampia casistica delle fonti (relative alla giurisprudenza e non solo) richiederebbe un esame dettagliato, che ci porterebbe lontano e che rinviava ad altra circostanza. Basterà in questa sede formulare solo qualche esempio fra le numerose testimonianze che emergono dalla dossografia e dalla storiografia: molto significativo mi pare Tac., *ann.* 11.15.1:

*factum ex eo senatus consultum, viderent pontifices quae retinenda firmandaque haruspicum*,<sup>36</sup>

ove la frase da '*viderent*' ad '*haruspicum*' riprende con ogni verosimiglianza i *verba* (cosa che mostra in particolare la formulazione '*viderent pontifices*').

Molto significativo anche Liv. 28.38.14:

*senatus in Capitolio habitus; ibi referente P. Scipione senatus consultum factum est ut quos ludos inter seditionem militarem in Hispania vovisset ex ea pecunia quam ipse in aerarium detulisset faceret.*

Nel testo si succedono una sintesi estrema della *praescriptio* ('*senatus ... habitus*'), della *relatio* ('*referente P. Scipione*') e poi una proposizione (retta da *s.c. factum est* e che a sua volta regge due relative), che assorbe nella trattazione *verba* del *decretum* (sono sottolineati quelli che ritengo fossero, per il loro tenore, *ipsissima verba*). Interventi simili si rintracciano in numerosi altri luoghi liviani (vd. almeno 23.24.1, 26.16.11,<sup>37</sup> 42.1.6). Ma, non mancano

*bona ad se pertinere existimassent, usque eo dumtaxat, quo locupletiores ex ea re facti essent. 6c. Petitam autem fisco hereditatem ex eo tempore existimandum esse, quo primum scierit quisque eam a se peti, id est, cum primum aut denuntiatum esset ei, aut litteris vel edicto evocatus esset». Aptanda est igitur nobis singulis verbis senatus consulti congruens interpretatio.*

<sup>35</sup> In tal senso anche Y. GONZÁLEZ ROLDÁN, *Il senatoconsulto Q. Iulio Balbo et P. Inventio Celso consulibus factum nella lettura di Ulpiano*, Bari 2008, 34 ss. Il lungo testo di Ulp. 15 *ad ed.* pertinente al 'Giuvenziano' è isolato da O. LENEL, *Palingenesia Iuris Civilis*, II<sup>2</sup>, Lipsiae 1889, coll. 500 ss., frgg. 518-537.

<sup>36</sup> Cfr. P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., 234 ss., nr. A 63.

<sup>37</sup> Così già A. GALLO, *Recensione di J. Chaplin, D.S. Kraus (eds), Livy (Oxford Readings in Classical Studies)*, Oxford – New York 2009, in *Athenaeum* 100, 2012, 599.

esempi in Sallustio (*bell. Cat.* 29.2: *senatus decrevit, darent operam consules ne quid res publica detrimenti caperet*),<sup>38</sup> Valerio Massimo (3.7.10) e anche in Gellio (4.6.2, che parla espressamente di ‘*exemplum senatus consulti*’).

La ‘sunteggiatura’ dei *verba* e l’armonizzazione degli stessi in un determinato contesto espositivo finiscono in alcuni casi per intrecciarsi. L’esempio più tipico è quello del *lusus* di Plinio il Giovane, che in *epist.* 8.6.5 ss., riproduce pressoché per intero, alternandolo a propri commenti pungenti, il testo del *decretum* del senatoconsulto che aveva conferito onori a Pallante nel 52 d.C.<sup>39</sup>

Non mancano, d’altro canto, casi in cui i *verba* di un senatoconsulto siano fatti confluire in atti ufficiali. Può essere in proposito utile osservare che il testo contenuto nell’epigrafe (oggi distrutta) CIL, I<sup>2</sup>, 586 = CIL, XIV, 3584 = ILS 19, noto come *senatus consultum de Tiburtibus* (FIRA, I<sup>2</sup>, n. 33) non sia – come talvolta (pur autorevolmente) è stato sostenuto in dottrina<sup>40</sup> – il testo del *senatus consultum*, bensì l’epistola con la quale il pretore L. Cornelius Cn.f. comunicava il responso del senato ad una *postulatio* presentata da una legazione di Tibur, parafrasando il testo della delibera senatoria dalla terza alla seconda persona.<sup>41</sup>

O, ancora, in iscrizioni onorarie, come quella (CIL, VI, 40416 = ILS 219) posta sull’arco di Claudio a seguito del trionfo *de Britannis*, ove si legge (linn. 5 ss.):

*q[uod] reges Brit[annorum] XI d[iebus] paucis sine] | ulla iactur[a] devicerit? et regna eorum] | gentesque b[arbaras] trans Oceanum sitas] | primus in dici[onem] populi Romani redegerit].*

Si tratta di un testo – lacunoso, ma agevolmente integrabile sulla base di un confronto con i resoconti di Suet., *Claud.* 17.2-3 e Dio 60.22-23<sup>42</sup> – che rielabora in modo piuttosto palese le motivazioni che introducevano il *decretum* inerente all’erezione dell’arco trionfale. Altri esempi potrebbero essere fatti da un confronto con l’iscrizione funeraria di Ti. Plautius Silvanus Aelianus (CIL, XIV, 3608 = ILS 986), che non solo presenta il *cursus* dell’onorato attraverso un elogio che ne richiama le singole gesta (ad es. linn. 10 ss.: *ex numero Transdanuvianor(um) | ad praestanda tributa cum coniugib(us) | ac liberis et principibus aut regibus suis | transduxit*), che ap-

<sup>38</sup> Passo celebre su cui ora L. PIAZZI, *Il senatus consultum ultimum in Bellum Catilinae 29*, in A. BALBO ET AL. (a c. di), *Darstellung und Gebrauch der Senatus consulta*, cit., i.c.s.

<sup>39</sup> Cfr. P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., 325 ss., A 98.

<sup>40</sup> Ad es. anche in E. VOLTERRA, *Senatus consulta*, 43, nr. 13 (estr.).

<sup>41</sup> In tal senso si considerino le osservazioni di S. RICCOBONO, *ad FIRA*, I<sup>2</sup>, n. 33, ove bibl. Una parziale (meno invasiva) rielaborazione dei *verba* del *senatus consultum* con la medesima tecnica parafrastica credo d’altra parte si possa rintracciare nell’epigrafe CIL, I<sup>2</sup>, n. 581 = ILS 18, che «*exhibet epistulam consulum ad magistratus agri Teurani missam*» con la quale erano trasmessi i *decreta* essenziali della delibera senatoria del 7 ottobre 186 a.C. (così S. RICCOBONO, *ad FIRA*, I<sup>2</sup>, n. 30, con bibl.), rielaborando altresì, alle linn. 19 ss., disposizioni di altri *senatus consulta*. La struttura di questo testo resta comunque da indagare alla luce delle più recenti acquisizioni dottrinali. Superficiale infatti è la lettura di K. KUPFER, *Anmerkungen zu Sprache und Textgattung des Senatus Consultum de Bacchanalibus* (CIL I<sup>2</sup> 581), in *Glotta* 80, 2004, 158 ss.; per un’esegesi v. B. ALBANESE, *Per l’interpretazione dell’iscrizione con norme del SC de Bacchanalibus*, in *Iuris Vincula I*, Napoli 2001, 4 ss. e, con riferimento ad aspetti specifici, A. GROTEN, *Corpus und universitas. Römisches Körperschafts- und Gesellschaftsrecht: zwischen griechischer Philosophie und römischer Politik*, Tübingen 2015, 208 ss.

<sup>42</sup> P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., 159 ss.

pare modellato sul testo del decreto senatorio di conferimento del *funus publicum* ad Aelianus, e che cita altresì (l. 27 ss.), espressamente, i *verba* dell'*oratio* di Vespasiano con la quale erano stati decretati, sempre ad Aelianus, gli *ornamenta triumphalia* durante la prefettura urbana:

*senatus in praefectura triumphalibus | ornamentis honoravit, auctore Imp(eratore) | Caesare Augusto Vespasiano verbis ex | oratione eius q(uae) i(nfra) s(cripta) s(unt): | MOESIAE ITA PRAEFUIT UT NON DEBUERIT IN | ME DIFERRI HONOR TRIUMPHALIIUM EIUS | ORNAMENTORUM NISI QUOD LATOR EI | CONTIGIT MORA TITULUS PRAEFECTO URBIS.*

Appare poi interessante anche la ‘massimazione’ effettuata da Ulpiano (14 *ad Sab.*, D. 38.4.1pr.), del senatoconsulto in tema di *adsignatio libertorum* del novembre/dicembre 44 d.C., noto in dottrina come ‘Ostoriano’:<sup>43</sup>

*Senatus consulto quod factum est Claudianis temporibus Vellaeo Rufo et Osterio Scapula consulis de adsignandis libertis in haec verba cavetur: Si, QUI DUOS PLURESVE LIBEROS IUSTIS NUPTIIS QUASITOS IN POTESTATE HABERET, DE LIBERTO LIBERTAVE SUA SIGNIFICASSET, CUIUS EX LIBERIS SUIS EUM LIBERTUM EAMVE LIBERTAM ESSE VELLE, IS EAVE, QUANDOQUE IS, QUI EUM EAMVE MANUMISIT INTER VIVOS VEL TESTAMENTO, IN CIVITATE ESSE DESISSET, SOLUS EI PATRONUS SOLAVE PATRONA ESSET, PERINDE ATQUE SI AB EO EAVE LIBERTATEM CONSEUTUS CONSEUTAVE EST. UTIQUE, SI EX LIBERIS QUIS IN CIVITATE ESSE DESISSET NEQUE EI LIBERI ULLI ESSENT, CETERIS EIUS LIBERIS QUI MANUMISIT PERINDE OMNIA IURA SERVENTUR, AC SI NIHIL DE EO LIBERTO EAVE LIBERTA IS PARENS SIGNIFICASSET.*

Della *praescriptio* della delibera senatoria, il giurista recupera solo il dato cronologico (richiamo alla coppia consolare, per indicare – secondo una prassi consolidata delle tecniche di citazione di *acta publica* – l’anno del provvedimento; la menzione dei *Claudianae tempora* potrebbe invece essere il frutto di un’ulteriore necessità di precisazione, a fronte di una coppia consolare della cui cronologia si doveva essere persa cognizione). Della *relatio* è fatto salvo soltanto l’oggetto della delibera, reso con un complemento di argomento (‘*de adsignandis libertis*’), mentre invece la peculiare costruzione all’impersonale (‘*senatus consulto ... in haec verba cavetur*’) permette a Ulpiano di omettere anche i *verba* non solo della proposizione principale della *relatio* (‘*de ea re ita censuerunt*’), ma anche di quella parte dispositiva del *decretum* (sostituita, appunto, dal ‘*cavetur*’)<sup>44</sup> nella quale si doveva indicare il conferimento al *pater familias* di una *adsignandi facultas*.<sup>45</sup> Il giurista si limita dunque a citare *verbatim* la fattispecie (*si quis* et *rell.*) entro la quale la *adsignandi facultas* avrebbe trovato applicazione, e gli effetti da essa scaturenti. Viceversa, la seconda disposizione del senatoconsulto (introdotta da ‘*utique, si ex liberis*’ sino a ‘*significasset*’) sembra invece

<sup>43</sup> P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., 177 ss., A 41.

<sup>44</sup> Non sappiamo invece se nel testo del *decretum* fossero inserite anche le motivazioni, secondo la prassi in uso a partire dalla prima età imperiale. Vd. *infra* § 3.

<sup>45</sup> Così I. 3.8.2, che parafrasa evidentemente i *verba* del senatoconsulto: *Datur autem haec adsignandi facultas ei qui duos pluresve liberos in potestate habebit, ut eis quos in potestate habet adsignare ei libertum libertamve liceat*, ciò che non permette di escludere che anche il sintagma *adsignandi facultas* appartenesse ai *verba* della delibera senatoria.

riportata per intero (con la proposizione ‘*utique ... serventur*’ retta dal *placere/placuit* che doveva aprire la parte dispositiva del provvedimento).<sup>46</sup>

Nel prosieguo della sua trattazione (D. 38.4.1.1), Ulpiano osserva altresì il *senatus consultum* essere ‘*singulari sermone scriptum*’, si direbbe in ragione della sequenza di enclitiche disgiuntive *-ve*, adoperate per indicare l’alternanza fra genere maschile e femminile. Questo massiccio ricorso ad enclitiche disgiuntive resta, per quanto ci è dato di sapere, pressoché unico fra i testi di delibere senatorie noti, certamente per l’epoca coeva,<sup>47</sup> se non con l’eccezione di alcuni passaggi del *senatus consultum* noto dalla *tabula Larinas*<sup>48</sup> e di poche linee di una delibera senatoria del 10 marzo del 56 d.C. (nota in dottrina come senatoconsulto ‘Volusiano’), nota da CIL, X, 1401, nella parte in cui (linn. 25-26) richiama<sup>49</sup> le disposizioni di un precedente *senatus consultum* del 22 settembre 47 d.C. (c.d. ‘Osidiano’) in materia di demolizioni di edifici. Il passaggio

... *ne quis do m u m villa m ve dirueret qu{am}uo plus | sibi acquireret, neve quis negotiandi causa eorum quid e m e r e t v e n d e r e t v e ...*

<sup>46</sup> Proprio quest’ultima clausola merita qualche ulteriore considerazione. Al verificarsi della fattispecie contemplata dalla seconda disposizione del senatoconsulto (la riassegnazione ai *liberi* rimanenti dei diritti sul liberto appartenuto a un soggetto estinto), sottoposto a condizione sospensiva (ossia la morte, ovvero l’estinzione civile, di uno dei *liberi* di colui che si fosse avvalso della *adsignandi facultas*) si riconnette una *factio iuris* (*ac si nihil* et rell.) che mostra un raffinato grado di competenza giuridica. Da questo punto di vista, l’età di Claudio è senza dubbio un laboratorio interessante, ma lo studio sistematico di fonti anche insospettabili restituisce stimolanti elementi di riflessione. Ad esempio, già per la fine del III sec. a.C. (215 a.C.) è documentato (da Liv. 23.31.10-11) un senatoconsulto il cui disposto appare fondato su una *factio iuris*, come ha messo molto opportunamente in evidenza A. GALLO, *Sulla lex de equitibus Campanis* (Liv. 23.31.10-11), in M. CHELOTTI, M. SILVESTRINI (a. c. di), *Epigrafia e Territorio. Politica e Società*, IX, Bari 2013, 227 ss. Nella fattispecie, osserva Gallo, questo senatoconsulto (e la successiva proposta di legge che da esso sarebbe scaturita) avrebbe dichiarato la fittizia ascrizione al municipio di *Cuma* di 300 cavalieri di *Capua* (impegnati sul fronte africano) dal giorno precedente a quello in cui i loro concittadini avevano defezionato nelle mani di Annibale. Ciò avrebbe consentito di sottrarli alle sanzioni che interessarono invece la loro comunità di origine, con evidenti ricadute anche sul piano della tutela dei rapporti dominicali che li riguardavano.

<sup>47</sup> Diversamente, relativamente frequente è, sin dal *senatus consultum de Bacchanalibus* (cfr. nt. 41 *retro*), la descrizione di fattispecie o divieti negativi mediante la correlazione di ‘*ne ... neve*’ (ripetuto anche anaforicamente). V. ad es. il *decretum* del *senatus consultum Velleianum de obligationibus feminarum* (D. 16.1.2.1 [Ulp. 29 *ad ed.*]: ‘... *ne eo nomine ab his petitio neve in eas actio detur, cum eas virilibus officiis fungi et eius generis obligationibus obstringi non sit ...*’). Per l’età adrianea si segnala poi il testo del *senatus consultum* ‘Giuvenciano’: ‘... *si eae ante petitam hereditatem deperissent deminutiaeve fuissent ...*’ (D. 5.3.20.6b).

<sup>48</sup> AE 1978, 145 = EAOR, III, pp. 18-16, n. 2 [M. Buonocore] (su cui v. diffusamente § 4.1 *infra*), lin. 5 (‘*in scaenam ludumv[e]’*), linn. 9-10 (‘*in scaenam produceret auctoramentove rog[aret ...] | ... aliove quod eius rei simile min[isterium?]’*), lin. 20 (‘*auctorare se operasve suas [locare]’*; questi ultimi forse *verba* del *senatus consultum* dell’11 d.C. cit. alla lin. 17 s.). In ogni caso, si tratta di una ricorrenza assolutamente normale, e si deve anzi rilevare come, alle linn. 7-8 del medesimo testo, nell’elenco dei parenti dei senatori che sono sottoposti al divieto di *auctoramentum* l’estensore del testo non ricorre all’enclitica *-ve*. Si legge infatti [‘*pl]acere ne quis senatoris filium filiam nepotem neptem proneptem, neve que[m?] cui ipsi? cuiusve patri aut avo] | [v]el paterno vel materno aut fratri et rell.*’.

<sup>49</sup> Sulle ragioni di tale rielaborazione v. anche, § 4.1, *infra*.

rielabora infatti, alleggerendolo di una certa retorica,<sup>50</sup> la porzione di testo (nota sempre da CIL, X, 1401, linn. 9 ss.)

... ne[que] inimicissimam pace faciem inducere | ruinis domum villarumque, placere: si quis negotiandi causa | emisset quod aedificium, ut diruendo plus acquireret quam | quanti emisset ...<sup>51</sup>

Le due enclitiche *-ve* (cui si aggiunge la correlazione ‘*ne ... neve*’) vengono subito in rilievo. È troppo poco per individuare una stessa precisa mano, o – tantomeno – una tecnica o un preziosismo stilistico della metà di I sec. d.C. Resta però il fatto che i due provvedimenti (‘Ostoriano’ e ‘Volusiano’) non sono cronologicamente troppo distanti tra loro.

Sempre rimanendo nell’ambito di *senatus consulta* in materia di divieto di demolizione di edifici, merita di essere richiamato alla nostra attenzione un frammento di Paolo, escerpito dal libro 54 *ad ed.* (D 18.1.52), ove il giurista mostra di citare le disposizioni dell’ ‘Osidiano’ nella già richiamata massimazione dello stesso che ne aveva operato il ‘Volusiano’. Mettiamo a confronto il testo epigrafico e quello paolino:

... | cum S(enatus) C(onsultum), quod Senatus censuit,  
factum est Hosidio Geta et L(ucio) Vagellio  
co(n)s(ulibus), clarissimis viris ante d[(iem)  
X] K(alendas) | Oct(obres) auctore divo Clau-  
dio, cautum esset,

ne quis domum villamve dirueret qu{am}uo plus | sibi acquireret, neve quis  
negotiandi causa eorum quid emeret vende-  
retve, | poenaq(ue) in emptorem, qui adversus  
id S(enatus) C(onsultum) fecisset, constituta  
esset, [ut] | qui quid emisset duplum eius  
quanti emisset in aerarium inferre cogere|tur  
et eius qui vendidisset irrita fieret venditio...

ne quis domum villamve dirueret, quo  
plus sibi acquireretur neve quis negotiandi  
causa eorum quid emeret venderetve: poena  
in eum, qui adversus senatus consultum fe-  
cisset, constituta est, ut duplum eius quanti  
emisset in aerarium inferre cogeretur, in eum  
vero, qui vendidisset, ut irrita fieret venditio.

<sup>50</sup> Forse connessa alla rielaborazione di formulazioni e argomenti introdotti attraverso l’*oratio* svolta dall’imperatore Claudio, come pare del resto potersi desumere dall’inserzione, nel corpo del testo, dal dativo arcaizzante ‘*pace*’, retto da ‘*inimicissima*’: fra le finalità del provvedimento vi sarebbe stata cioè quella di non provocare, attraverso la demolizione di case e *villae* allo scopo di rivenderne i singoli elementi architettonici, una ‘*facies inimicissima pace*’, un aspetto cioè decisamente ‘nemico’ del tempo di pace. ‘*Pace*’ è una forma arcaica di *pax*, *-is* (singolarmente non documentata, però, in U. KEUDELL, *s.v. ‘pax’*, in *TbLL*. X.1, fasc. VI, Leipzig 1991, coll. 863-878), giacché – come è noto – in latino antico i temi in consonante avevano un’uscita *-ei* (si pensi ai pluridocumentati *salutei*, *virtutei*, *legei*) che, prima di contrarsi in *-i* lunga, sarebbe passata per uno stadio intermedio in *-e* lunga. Terminazione che spiegherebbe, peraltro, formule come *duomvir iure dicendo o lex opere faciundo* (Cfr. A. ERNOUT, *Morphologie historique du latin*, Paris 1953, § 47, 66. V. anche F. CUPAIUOLO, *Problemi di lingua latina*, Napoli 1991, 148, che non esclude però una origine dialettale dello stadio intermedio con terminazione in *-e*). Una paternità claudiana di queste linee (e per il lessico, e per l’ideologia) è riconosciuta in particolare da P. GARNSEY, *Demolition of houses and the law*, in M.I. FINLEY (ed. by), *Studies in Roman Property*, Cambridge 1976, 134 e 192 nt. 28.

<sup>51</sup> Il riferimento al ‘*vendere*’ è nel secondo *decretum* del senatoconsulto ‘Osidiano’, linn. 14 ss. del testo epigrafico.

Secondo Manlio Sargenti, è possibile che il giurista severiano non cogliesse più la distinzione fra i due provvedimenti, e «avesse presente solo la versione più comprensiva che il Volusiano ne aveva dato», cosa che sembra peraltro confermata dalla generica indicazione con cui il passo si apre (*senatus censuit*).<sup>52</sup> Ciò induce a osservare – considerazione di per sé quasi banale – come ai giuristi, soprattutto quando essi non avessero accesso (per le ragioni più varie) all'archivio senatorio, interessasse cogliere l'essenzialità dei deliberati senatorii, la loro *ratio*, cioè a scapito della tradizione dei *verba* degli stessi.

Per quanto attiene alla massimazione del *senatus consultum* 'Osidiano' operata all'interno del 'Volusiano', essa era invece apparsa opportuna agli estensori di questa seconda delibera, perché riaffermando le disposizioni del precedente senatoconsulto del 47 d.C. era stata modellata l'eccezione che costituiva l'asse portante del provvedimento del 56 d.C. (ossia il diritto, accordato a dei privati che ne avevano fatto richiesta, ad alienare '*negotiandi causa*' immobili siti in una zona che risultava *deserta*).

Almeno a partire dalla seconda parte del principato di Nerone, i due testi circolavano sicuramente insieme.<sup>53</sup>

3. Nel complesso possiamo dunque ritenere che, al di là delle operazioni di selezione del testo operate da magistrati e promagistrati, come pure da pratici e giuristi, e più in generale storici e antiquari (si pensi ancora, per questa fattispecie, ai sopracitati esempi di Svetonio e Macrobio), il testo delle deliberazioni senatorie si sia mantenuto a grandi linee inalterato nel corso dei tre secoli e mezzo per i quali, alla documentazione di tradizione manoscritta, si affiancano significative testimonianze provenienti dalla documentazione epigrafica. A fronte di una tale continuità strutturale, quale emerge dalla lettura dei (comunque molto pochi, se considerati in termini assoluti) testi di *senatus consulta* a noi noti, è possibile ravvisare tuttavia taluni elementi di innovazione, per lo più venuti in rilievo fra la tardissima età repubblicana e gli esordi del principato.

3.1. Il primo elemento sul quale mi pare opportuno porre l'accento è la scomparsa, nella *praescriptio*, dell'indicazione esplicita del magistrato '*qui senatum consuluit*'. Costantemente attestata nelle *praescriptiones* di delibere senatorie per l'intera durata dell'età repubblicana, questa formulazione è da ultimo documentata in Ios., *ant.* 14.8.5,<sup>54</sup> brano in cui l'autore giudeo trascrive (attingendo a materiali di archivio e in modo abbastanza fedele, come del resto comprova il tenore dei *verba*), un *senatus consultum* emanato nel 47 a.C.

Le ragioni della scomparsa non sono chiare,<sup>55</sup> ma non si può escludere che esse vadano

<sup>52</sup> M. SARGENTI, *Due senatoconsulti. Politica edilizia nel primo secolo dell'impero e tecnica normativa*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, V, Milano 1984, 654 nt. 27.

<sup>53</sup> Come appunto dimostra il testo di CIL, X, 1401, dossier elaborato con ogni verosimiglianza a seguito del terremoto che nel 62 d.C. aveva interessato la zona di *Herculaneum*, su cui svolgeremo ulteriori considerazioni più innanzi (§ 4.1 *infra*); ma sul tema v. diffusamente anche P. BUONGIORNO, *CIL X 1401 e il SC 'Osidiano'*, in *Iura* 58, 2010, 234 ss.

<sup>54</sup> Come mi pare abbia ben rilevato, almeno in tempi recenti, il solo G. RIES, *Prolog und Epilog*, cit., 131 nt. 27.

<sup>55</sup> Opportunamente G. RIES, *Prolog und Epilog*, cit., 131, osserva che «ob dies mit der Abwertung der Magistrate gegenüber dem Princeps seit dem Beginn des Prinzipats zusammenhängt, läßt sich nicht sicher

messe in correlazione con un altro elemento, ovvero la riconsiderazione formale del ruolo del magistrato convocante nello svolgimento della *relatio*.

Mentre nei testi di senatoconsulti di età repubblicana le nozioni di *senatum consulere* e *verba facere* possono risultare ben distinte – come apprendiamo soprattutto da testimonianze epigrafiche che restituiscono deliberazioni senatorie assunte a seguito di ambascerie di popoli e città dell'oriente greco<sup>56</sup> – a partire da età triumvirale, anche in caso di presenza di legazioni straniere invitate a parlare in senato, nella redazione scritta delle delibere senatorie l'attività di *verba facere* risulta appannaggio del magistrato dotato di *imperium* (ovvero del *princeps*) che ha convocato l'assemblea senatoria.

Particolarmente utile a tale riguardo è il dossier proveniente da Mitilene (SHERK, *Roman Documents*, n. 26), che contiene (col. B, linn. 14 ss. e col. C) un primo *senatus consultum* di età cesariana – databile all'incirca al 46/45 a.C. e di cui manca purtroppo la *praescriptio* – in cui è ricordato che sono gli ambasciatori ('πρεσβευταί') di Mitilene a *verba facere*, e poi due *senatus consulta* della prima età augustea (25 a.C.): in essi è oramai assente, nella *praescriptio*, ogni riferimento al nome del magistrato *qui senatum consuluit*, mentre invece, dal contesto delle due *relationes* svolte dal console M. Iunius Silanus – «a quanto pare dopo aver chiesto ed ottenuto per lettera il parere di Augusto, che era suo collega nel consolato e si trovava in Spagna per la guerra cantabrica»<sup>57</sup> – emerge la presenza di ambasciatori di Mitilene a Roma, del cui probabile intervento in senato non è dato esplicitamente ricordo nel testo del *senatus consultum*.<sup>58</sup>

Anche il testo del *senatus consultum* di età tiberiana relativo al diritto di *asylia* nei templi di Era a Samos e di Asclepio a Cos (SHERK, *Roman Documents*, n. 32), pur molto lacunoso,<sup>59</sup>

sagen», salvo poi propendere per questa ipotesi servendosi di Hist. Aug. *Maximin.* 16 (testo tuttavia poco calzante rispetto all'epoca in esame).

<sup>56</sup> Si considerino, e.g., i testi riportati da R.K. SHERK, *Roman Documents*, nn. 1, 2, 5 (ove è un sacerdote che *verba facit*), 7 e 9 (ove sono chiamati a *verba facere* legati di più comunità), 10, 18 (testo nel quale, nell'ordine, si susseguono l'intervento dei legati degli *Stratonicensis* e poi di Silla, *dictator*, che aveva convocato il senato: ma nel testo epigrafico è molto lacunosa la *praescriptio*), 26. Ma non mancano casi nei quali sono i magistrati che hanno convocato il senato a svolgere essi stessi la *relatio*: cfr. e.g. R.K. SHERK, *Roman Documents*, nn. 11, 13, 22, 23, 24, 25.

<sup>57</sup> Così T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Le nuove leggi. Un seminario sugli inizi dell'attività normativa imperiale*<sup>2</sup>, Napoli 1996, 50.

<sup>58</sup> V. ARANGIO-RUIZ, *Senatusconsulta Silaniana de Mytilenensibus*, in RFIC 70, 1942, 125 ss., e poi B. BIONDI, V. ARANGIO-RUIZ, *Senatus consulta*, in S. RICCOBONO (a c. di), *Acta Divi Augusti*, Romae 1945, 232 ss. (= B. BIONDI, *Scritti Giuridici*, II, Milano 1965, 312 ss.); su posizioni parzialmente differenti R.K. SHERK, *Roman Documents*, cit., 155 s.

<sup>59</sup> L'identificazione è possibile anche sulla base del confronto delle linee superstiti con Tac., *ann.* 4.14: *Is quoque annus legationes Graecarum civitatum habuit, Samiis Iunonis, Cois Aesculapii delubro vetustum asyli ius ut firmaretur petentibus. Samii decreto Amphictyonum nitebantur, quis praecipuum fuit rerum omnium iudicium, qua tempestate Graeci conditis per Asiam urbibus ora maris potiebantur. neque dispar apud Coos antiquitas, et accedebat meritum ex loco: nam civis Romanos templo Aesculapii induxerant, cum iussu regis Mithridatis apud cunctas Asiae insulas et urbes trucidarentur.* Testo escerpito dagli *acta senatus*, come si evince dal prosieguo dello stesso ('... postremo Caesar de immodestia histrionum rettulit...'); cfr. O. DEVILLERS, *Tacite et les sources des Annales. Enquêtes sur la méthode historique*, Louvain-Paris-Dudley (MA) 2003, 59. In ogni caso mi sembrano eccessive le cautele di R.K. SHERK, *Roman Documents*, cit., 184, in ordine

contiene a mio parere elementi sufficienti per individuare nei consoli in carica C. Stertinius Maximus e C. Asinius Pollio gli autori della *relatio* (lin. 4, ove il nome dei consoli compare al nominativo), nonostante, nel prosieguo del testo (lin. 6 e s.) siano esplicitamente menzionati (al genitivo, dato quest'ultimo da non trascurare e che lascia propendere che si alludesse alle richieste degli stessi) i *πρεσβευταί* di Cos, presenti a Roma (come sappiamo del resto da Tacito) insieme a quelli di Samos, per richiedere la conferma del *ius asyli* nei loro templi.<sup>60</sup>

Gli *Annales* di Tacito ricordano la presenza di numerose altre ambascerie in senato nel corso dell'età giulio-claudia, talvolta sollecitate dalla stessa assemblea, ma purtroppo ci mancano i testi delle delibere senatorie per poter valutare il peso attribuito – in sede di redazione del *senatus consultum* – alle dichiarazioni rese dai legati (e alle loro richieste). Vale però la pena di porre l'accento su un lungo brano di Tacito (*ann.* 12.62-63), che attinge dagli *acta* una lunga orazione pronunciata in senato (nel 53 d.C.) dai legati di Byzantion e la successiva deliberazione dei *patres*, avvenuta (forse per *discussionem*) su *relatio* di Claudio.<sup>61</sup> Di estremo interesse mi paiono tanto l'*incipit* di Tacito '*At Byzantii data dicendi copia*' quanto la precisazione che '*Claudius rettulit*'. I legati di Bisanzio furono autorizzati a parlare in senato, al contrario (*at*) di quanto era avvenuto, in una seduta (di poco) precedente per i *Coi* (cfr. Tac., *ann.* 12.61); formulazione che sembra presupporre una sorta di eccezionalità, in quel tempo, nel conferimento di un pieno diritto di parola alle legazioni dinanzi all'assemblea senatoria; in ogni caso, tale intervento si integra con la *relatio* di Claudio, non la esclude.

Concordo quindi con l'approccio di Richard Talbert alla questione, che ha opportunamente rilevato come, nell'età imperiale, la *relatio* propriamente detta («the items formally constituting the main part of meeting, during which he raised one or more matters and might go on to seek members individual opinions») contenesse al suo interno una fase che egli ha definito 'explanation' (mediante la quale «some solution or course of action might be proposed»).<sup>62</sup> Tale 'explanation' era svolta dallo stesso magistrato convocante laddove ne avesse le competenze o avesse compiuto egli stesso un'indagine conoscitiva, ovvero da un soggetto all'uopo individuato fra i senatori, i magistrati repubblicani, eventualmente magistrati straordinari, ambasciatori, sacerdoti dei differenti collegi, o persino *privati*; in ogni caso, tale attività sarebbe venuta sempre a svolgersi sotto l'autorizzazione del magistrato convocante.<sup>63</sup>

D'altro canto, numerosi sono gli elementi che concorrono nel far ritenere che – almeno per epoca successiva a quella cesariana – il *verba facere* fosse percepito come una parte del *relationem facere*, a sua volta elemento costitutivo del *ius agendi cum patribus*. Oltre alle numerose testimonianze di fonti di tradizione manoscritta, in cui si adopera il verbo *referre*

all'identificazione del testo epigrafico in una delibera senatoria, come pare invece potersi evincere anche dalla prima linea del testo conservato (in tal senso v. già P. HERRMANN, *Inchriften aus dem Heraion von Samos*, in Athen. Mitt. 75, 1960, 90-93, nr. 5).

<sup>60</sup> Tema su cui recentemente è tornata L. FANIZZA, *Asilo, diritto d'asilo. Romolo, Cesare, Tiberio*, in *Index* 40, 2012, 605 ss., che tuttavia non prende in considerazione il testo epigrafico in questione.

<sup>61</sup> Cfr. P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., 355 s.

<sup>62</sup> R.J.A. TALBERT, *The Senate*, cit., 234 e 236 (da cui rispettivamente sono isolate le due citazioni in testo).

<sup>63</sup> Cfr. R.J.A. TALBERT, *The Senate*, cit., 236 ss., anche per una casistica.

per indicare l'attività 'informativa' svolta dal magistrato dinanzi all'assemblea dei senatori,<sup>64</sup> pare altresì utile richiamare l'attenzione sulla seconda clausola della c.d. *lex de imperio Vespasiani* – ove al *princeps* è conferito il diritto a *senatum habere, relationem facere remittere, senatus consulta per relationem discessionemque facere*, ovvero convocare e presiedere la seduta, sottoporre o rimettere il tema della consultazione, far approvare i senatoconsulti «nelle due modalità possibili, cioè senza chiedere ai senatori le loro *sententiae* e passando subito al voto oppure interrogandoli e poi facendo votare».<sup>65</sup>

Che nel corso dell'età del principato l'attività di 'explanation' fosse percepita come oramai pienamente ricompresa all'interno della *relatio* del magistrato è d'altro canto suggerito anche da un episodio molto celebre, ovvero l'approvazione del senatoconsulto che avrebbe ammesso le nozze fra *patruus* e *neptis* nel 49 d.C. Di tale delibera pare in questa sede opportuno richiamare l'attenzione sugli aspetti procedurali relativi alla sua approvazione. Ricorda Tacito come il senatore L. Vitellius avrebbe dovuto fare richiesta di una '*venia dicendi ante alios*', al senato già riunito dai *consules ordinarii* per discutere un altro ordine del giorno (Tac., *ann.* 12.5.3), per formulare le proprie considerazioni in ordine all'eliminazione del vincolo che impediva le nozze tra zio paterno e nipote. Solo a questo punto, ottenuto un consenso non ancora formalizzato da parte dei *patres*, Claudio, entrato nella curia a sorpresa, avrebbe tradotto le parole di L. Vitellius in una richiesta di deliberazione '*quo iustae inter patruos fratrumque filias nuptiae etiam in posterum statuerentur*'. A tale proposito, avrebbe svolto egli stesso la *relatio* (in forza del suo *ius primae relationis*), modificando parzialmente, nella sua richiesta, l'oggetto delle considerazioni svolte da L. Vitellius (che invece, stando al resoconto di Tacito, pare fossero più strettamente rivolte al solo matrimonio di Claudio con Agrippina).<sup>66</sup>

3.2. Sempre con riguardo alla resa, nel testo dei deliberati senatorii, della *relatio*, ulteriore elemento di innovazione dovette essere l'inserimento, nel corso del principato, di formulazioni onorifiche rivolte ai membri della casa imperiale o dell'imperatore stesso.

Svetonio (*Cal.* 15.2) ricorda ad es. un *senatus consultum* emanato nella primavera del 37 d.C. (il 28 marzo?) su proposta del nuovo principe Caligola, nel quale fra le altre cose si stabiliva che le *relationes* magistratuali dinanzi all'assemblea senatoria si aprissero con la celebrazione della buona e felice sorte del principe e delle sue sorelle ('*ut adicerentur ... relationibus consulum: «quod bonum felixque sit C. Caesari sororibusque eius»*'),<sup>67</sup> andando a modificare il tradizionale *Quod bonum*

<sup>64</sup> Oltre ai numerosi esempi che si possono rintracciare in Livio (e.g. 8.18.5, 25.4.1), basterà in questa sede richiamare l'uso di '*referre*' in Tacito in contesti senatorii (e.g. *ann.* 3.63; 12.53.1 [con riferimento al principe]).

<sup>65</sup> Così D. MANTOVANI, *Lex 'regia' de imperio Vespasiani. Il vagum imperium e la legge costante*, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, E. TASSI SCANDONE (a c. di), *La lex de imperio Vespasiani e la Roma dei Flavii (Atti del Convegno, Roma 20-22 novembre 2008)*, Roma 2009, 145. Contributo al quale (p. 130 s. e nt. 12) si rinvia anche con riguardo alla questione se il testo di questa *lex* fosse modellato su una delibera senatoria.

<sup>66</sup> Tac. *ann.* 12.7.2. In ogni caso le due richieste sono complementari, e frutto di uno stesso disegno, evidentemente concordato a corte. Ma per un esame più puntuale dei contenuti cfr. P. BUONGIORNO, *In fratrum filias coniugia. Fra diritti orientali e diritto romano*, in ID., R. D'ALESSIO, N. RAMPAZZO (a c. di), *Diritti antichi. Percorsi e confronti*, I.1, Napoli 2016, 361 ss.

<sup>67</sup> P. BUONGIORNO, *Materiali per una palinogenesi dei senatus consulta dell'età di Caligola (41-54 d.C.)*, in QLSD 6, 2016, 95, nr. A 3.

*felix faustum fortunatumque sit populo Romano Quiritium, referimus ad vos patres conscripti.*<sup>68</sup> Non ci sono pervenuti testi di deliberati senatorii dell'epoca di Caligola (forse anche in ragione della *rescissio actorum* intervenuta sotto Claudio),<sup>69</sup> ma vi è motivo di ritenere che tale riforma avesse ricadute anche sulla redazione scritta dei *senatus consulta*.

Per quanto attiene, invece, all'estensione della *relatio*, da un esame della documentazione emerge come essa tende ad ampliarsi nelle sue dimensioni. In età repubblicana abbiamo testimonianze di *senatus consulta* la cui *relatio* risulta piuttosto estesa allorché recepisce al suo interno le istanze presentate, e.g., da legazioni straniere (penso in particolare al *senatus consultum* c.d. *de collegiis artificum Graecis* del 112 o 111 a.C. [Syll.<sup>3</sup> 735 = FIRA, I<sup>2</sup>, n. 34]). Con i *senatus consulta* istitutivi dei *ludi saeculares* del 17 a.C. (CIL, VI, 32323-4 = FIRA, I<sup>2</sup>, n. 40.I-II) abbiamo invece per la prima volta la rielaborazione, in forma indiretta, del discorso tenuto dal magistrato convocante dinanzi all'assemblea, come dimostra, in entrambe le prime due delibere note, il raccordo del sintagma *verba facere* con proposizioni dichiarative alle quali si ricollegano poi altre proposizioni subordinate (rispettivamente linn. 52 ss.: ... '*verba fecit ludos saeculares post complures annos... futuros, quos et rell.*'; e, ancora, linn. 59 ss.: '*... verba fecit pertinere ad conservandam memoriam ... inscribi ...*'). Si tratta di un elemento innovativo, che pare comunque riconnettersi all'ideologia sottesa all'evento, volta cioè a manifestarne l'eccezionalità.<sup>70</sup>

In ogni caso, per i decenni successivi, abbiamo riprova del fatto che la *relatio* tenda a estendersi soprattutto quando l'oggetto della deliberazione riguardi la casa imperiale, ovvero quando si sia dinanzi a senatoconsulti emanati su proposta del principe (che abbia tenuto una *relatio*, ovvero una *oratio*, anche trasmessa a mezzo di un *libellus* letto da un *quaestor principis*).

È questo quanto ci è dato di osservare, rispettivamente, dall'esame delle poche vestigia della *relatio* di un testo dalla travagliata tradizione, il *senatus consultum* della fine di dicembre del 19 d.C. che conferiva onori postumi a Germanico e che conosciamo attraverso alcuni frammenti non collimanti della c.d. *tabula Siarensis*, ora integrati da un nuovo *fragmentum Perusinum*<sup>71</sup> e dalla lettura di un testo come il *senatus consultum de Cn. Pisone patre* (modellato su una *relatio* di Tiberio che occupava ben quattordici *tabulae ceratae*).

3.3. In ogni caso (e questo è un ulteriore elemento di novità), a partire dall'età del principato si incomincia a registrare anche l'inserimento della 'Beschlußbegründung', ossia della motivazione sottesa all'assunzione del provvedimento.<sup>72</sup> Dunque, pur nel mantenimento formale della tripartizione, viene tendenzialmente meno quella *concinnitas* che aveva carat-

<sup>68</sup> Cfr. E. VOLTERRA, *Senatus consulta*, cit., 24 (estr.); R.J.A. TALBERT, *The Senate*, cit., 236.

<sup>69</sup> Cfr. P. BUONGIORNO, *Materiali per una palingenesi dei senatus consulta dell'età di Caligola*, cit., 78 ss.

<sup>70</sup> G. RIES, *Prolog und Epilog*, cit., 138.

<sup>71</sup> Vedi in proposito le riflessioni svolte nell'edizione di questo testo, rinvenuto nei magazzini del Museo di Perugia, da M. CIPOLLONE, *Senatus consultum de honoribus Germanici discernendis. Contributo alla lettura della tabula Siarensis da un'iscrizione inedita del Museo Archeologico di Perugia*, in *Bollettino di Archeologia* on line II.2-3, 2011 ([www.archeologia.beniculturali.it](http://www.archeologia.beniculturali.it)), ove rassegna della bibl. precedente sulla *tabula Siarensis*; il contributo è ricomparso, con lievi modifiche, in *Epigraphica* 74, 2012, 83 ss., con il titolo *Un frammento del senatus consultum de honoribus Germanici al Museo Archeologico di Perugia*.

<sup>72</sup> In generale, sul tema, G. RIES, *Prolog und Epilog*, cit., 138 ss. e poi soprattutto 142 ss.

terizzato i senatoconsulti di età repubblicana. Le motivazioni della delibera sono usualmente collocate nell'*incipit* del *decretum*, subito dopo la tipica formula di transizione *q. d. e. r. f. p. d. e. r. i. c.*, poiché costituiscono l'antecedente logico della decisione stessa. Per questa ragione sono rese, sul piano sintattico, sotto forma di proposizione causale, mediante un *cum historicum* (nelle traduzioni greche con un genitivo assoluto). Alcuni esempi, sono rintracciabili nel *senatus consultum de mense Augusto*, ricordato da Macrobio, oltre che nei testi ulpiane e nei *senatus consulta de aquaeductibus* noti da Frontino, sui quali ci siamo già soffermati nei § 2.1 e 2.2.

È possibile che in alcuni casi le motivazioni recepissero o rielaborassero argomentazioni svolte dal magistrato convocante, allo scopo di lasciarne una traccia senza appesantire troppo il testo scritto della *relatio*.

Per esempio, le motivazioni contenute nel *decretum* del *senatus consultum* 'Osidiano' del 47 d.C. (l. 3 ss.) erano modellate sulla *relatio* svolta dall'imperatore Claudio, come dimostra tra le altre cose un certo preziosismo linguistico della stessa (vd. § 2.3 *supra*). In altri casi sono da ricondursi alla valorizzazione di *sententiae* pronunciate dai *patres*.

Ad esempio, più o meno nello stesso torno di tempo, in occasione di una seduta senatoria destinata a rimanere famosa (ossia quella in cui lo stesso Claudio pronunciò la celebre orazione sul conferimento del *ius honorum* ad *Aedui*, *Remi* e *Lingones*) il senato ritenne di discostarsi dall'opinione del *princeps*, facendo seguire all'*oratio principis* un senatoconsulto che riconobbe l'accesso al senato ai soli *Aedui*, come scrive Tacito (*ann.* 11.25.1)

*foederi antiquo, et quia soli Gallorum fraternitatis nomen cum populo Romano usurpant.*

Questa precisazione dello storico è con ogni probabilità la sintesi della motivazione del *decretum*, che evidentemente dobbiamo attribuire alla *sententia* poi prevalsa e non al principe, la cui orazione (sintetizzata in *ann.* 11.23-24 e comunque nota epigraficamente da CIL, XIII, 1668 = ILS 212 = FIRA, I<sup>2</sup>, n. 43)<sup>73</sup> andava in tutt'altra direzione (verso cioè un'integrazione senza riserve).

In ogni caso, la prassi di motivare le disposizioni assunte dal senato, adoperata in modo crescente a partire dall'età di Augusto, pare dunque perseguire due finalità: da un lato rientra in un processo di legittimazione politica e di rappresentazione (talvolta 'autorappresentazione') del potere imperiale; dall'altro in una strategia di valorizzazione dello strumento normativo rappresentato dalle delibere senatorie all'interno di un quadro in evoluzione delle fonti del diritto, anche in considerazione del declino dello strumento della *lex publica*.<sup>74</sup> A tale strategia si riconnette anche il sempre più scoperto ricorso a formulazioni sintattiche che fanno dipendere dal verbo *placere* non soltanto proposizioni con *ut/uti* e il congiuntivo, ma anche infinitive, che meglio danno la percezione di un comando immediato (avvicinandosi cioè di più a quelle che oggi definiremmo 'norme di azione').

<sup>73</sup> Fonti, bibliografia e discussione in P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., 261 ss.

<sup>74</sup> Su questi temi vd. in particolare J.-L. FERRARY, *La législation augustéenne et les dernières lois comitiales*, in ID. (a c. di), *Leges publicae (Atti VIII CEDANT)*, Pavia 2010, 569 ss., e, nel medesimo volume, L. PEPPE, *I senatusconsulta come alternativa alla legge comiziale. Con un'appendice su Gai. Inst. 1.1-8, 627 ss.*

3.4. A partire da età giulio-claudia, i documenti epigrafici dimostrano l'inserimento, nei testi dei *senatus consulta*, di due elementi di novità, connessi a dettagli procedurali, forse in applicazione di disposizioni contenute nella *lex Iulia de senatu habendo* del 9 a.C.<sup>75</sup> Mi riferisco, in primo luogo, al numero dei senatori che avevano preso parte alla seduta (con l'abbreviazione '*i(n) s(enatu) f(uerunt)*'), abbreviazione non a caso destinata a essere ricordata nell'opera di Probo, che compila il suo elenco di *litterae singulares* intorno alla metà di I secolo d.C. Questo numero pare fosse collocato in chiusa del testo, come si evince dal *senatus consultum* che conferiva onori postumi a Germanico, da quello *de Cn. Pisone patre* e ancora dall'Osidiano e dal Volusiano.<sup>76</sup> L'indicazione del numero dei senatori appare infatti strettamente connessa al problema del *quorum* costitutivo che questa legge avrebbe richiesto per la validità delle sedute.<sup>77</sup>

E, in secondo luogo, alla determinazione dell'iter procedurale seguito, al fine di informare chi consultasse il testo del *senatus consultum* sulla procedura seguita al momento della sua approvazione. Il *senatus consultum* che conferiva onori postumi a Germanico è detto essere stato '*per relationem factum ... unum*'; quello *de Cn. Pisone patre*, invece, '*factum ... per relationem solum*'. Il *senatus consultum de nundinis saltus Beguensis*, poi, è detto '*factum per discessionem*', cioè con immediata votazione a favore o contro una proposta precisa presentata dai magistrati convocanti (ad es. appunto l'istituzione di *nundinae 'ex postulatione amicorum'* nel *saltus Beguensis*). C'è dunque da ritenere che '*per relationem*' indichi lo svolgimento di una discussione, fra i *patres*, in margine alla *relatio*, appunto. Il riferimento alla *relatio secunda* nella *tabula Siarensis* è controverso in dottrina, ma sembra faccia riferimento al fatto che la *relatio* fosse la seconda svolta nel corso della seduta.<sup>78</sup> In ogni caso, questa indicazione procedurale non è sopravvissuta, a differenza di quella inerente al numero dei senatori, nei *senatus consulta* 'Osidiano' e 'Volusiano'.

3.5. A partire dall'età del principato, un ulteriore elemento di novità (che non avrebbe in ogni caso avuto immediati effetti sulla formazione del testo dei *senatus consulta*), è una progressiva tendenza, nella citazione delle delibere senatorie, a specificare la paternità della *relatio*, e più in generale a rappresentare il ruolo rivestito dal *princeps* nella approvazione di una determinata delibera.

Ad esempio, nel primo dei *senatus consulta* relativi ai Mitilenei approvati nel 25 a.C. (Syll.<sup>3</sup> 764 = SHERK, *Roman Documents*, n. 26, col. c, linn. 1 ss.), il console M. Iunius Silanus

<sup>75</sup> Fonti e bibliografia su questa legge (i cui contorni restano comunque fumosi), in M. (BONNEFOND) COUDRY, *Loi Iulia sur les séances du Sénat*, in *Lepor. Leges Populi Romani*, sous la dir. de J.-L. Ferrary et de Ph. Moreau. [En ligne]. Paris: IRHT-TELMA, 2007. URL : <http://www.cn-telma.fr/lepor/notice466/>. Date de mise à jour: 28/11/14 .

<sup>76</sup> Solo nelle due copie del già menzionato (*retro*, nt. 8) *senatus consultum de nundinis saltus Beguensis* esso è collocato nella *praescriptio*, ma ciò potrebbe essere riconducibile a una ben precisa scelta dell'estensore della minuta del testo (il senatore Africanus) da incidere per valorizzare l'ampio numero di *patres* che avevano approvato la *postulatio* di tenere *nundinae* nel *saltus Beguensis*.

<sup>77</sup> Sul tema R.J.A. TALBERT, *The Senate*, cit., 137 s., e M. (BONNEFOND) COUDRY, *Loi Iulia sur les séances du Sénat*, cit.

<sup>78</sup> Per una messa in prospettiva della dottrina v. P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., 52 ss., part. nt. 115, cui *adde* J. BERT LOTT, *Death and Dynasty in Early Imperial Rome*, Cambridge 2012, 236 s. e 310 s.

svolge la *relatio* facendo menzione della feconda dialettica intercorrente con Augusto. Ma, già la formulazione del c.d. quinto editto ai Cirenei (FIRA, I<sup>2</sup>, n. 68, linn. 72 ss.) rimanda, in piena età augustea, alla specificazione della partecipazione del *princeps* alla seduta dei lavori del senato. Il *senatus consultum* riportato in estratto (senza che sia trascritta la *praescriptio*) in calce all'editto augusteo (linn. 83 ss. del lungo testo epigrafico) è introdotto (linn. 75 ss.) dalla seguente precisazione di Augusto:

Δόγμα συνκλήτου τὸ ἐπὶ Γαίου Καλουσιίου καὶ Λευκίου | Πασιήνου ὑπάτων κυρωθὲν ἐμοῦ παρόντος καὶ συν|επιγραφομένου, ἀνήκον δὲ εἰς τὴν τῶν τοῦ δήμου τοῦ | Ῥωμαίων συμμάχων ἀσφάλην ...

Al riguardo Tullio Spagnuolo Vigorita ha opportunamente osservato che «l'insistenza del quinto editto di Cirene sul ruolo svolto personalmente da Augusto nel processo formativo della decisione senatoria indica ... che sempre più era questa che vedeva accresciuta la sua forza dal prestigio personale del *princeps*».<sup>79</sup>

Per l'età di Tiberio, notiamo una tendenza a indicare in modo netto se i magistrati abbiano o meno svolto la *relatio* su cui il senato si è espresso. E così, nella c.d. *tabula Larinas* (testo epigrafico proveniente da *Larinum* e contenente nel *recto* le prime ventidue linee di una complessa delibera senatoria del 19 d.C., su cui avremo modo di ritornare più avanti [§ 4.1]), alle linn. 17 ss., si citano espressamente disposizioni contenute in un '*s(enatus) c(onsultum) M(anio) Lepido T. Statilio Tauro co(n)s(ulibus) referentibus factum*'. Al contrario, l'imperatore Tiberio, nella *subscriptio* posta in calce (linn. 174 s.) al testo del *senatus consultum de Cn. Pisone patre* ricorda la propria paternità della *relatio*:

Ti. Caesar Aug(ustus) trib(unicia) potestate XXII manu mea scripsi: velle me h(oc) s(enatus) c(onsultum), quod | e<s>t factum IIII idus Decem(bres) Cotta et Messalla co(n)s(ulibus) referente me scriptum manu Auli q(uaestoris) mei in tabellis XIII, referri in tabulas pub<l>icas.

Sorvolo, in questa sede, sulle ragioni di questa *subscriptio*,<sup>80</sup> aggiunta evidentemente sul *codex* che riuniva le tavolette cerate contenenti il *senatus consultum* depositate in archivio. Mi permetto in ogni caso di rilevare come, essendo evidente la paternità tiberiana della *relatio* già dalle linn. 4 ss. del testo del senatoconsulto, una tale precisazione risulterebbe ultronea a meno che non la si legga nel solco di una accresciuta attenzione alla paternità della *relatio* (soprattutto quando questa fosse del *princeps*). L'aggettivo '*referens*' è d'altro canto variamente documentato nelle fonti di tradizione manoscritta per indicare, in contesti di estrema sintesi, l'autore della *relatio*,<sup>81</sup> ma non ha, almeno fino all'età augustea, alcuna valenza ufficiale. Sorprende dunque rintracciarlo per ben due volte, in provvedimenti molto ravvicinati fra loro nel tempo, allo scopo di puntualizzare un dettaglio che fino a poco tempo prima non sarebbe stato necessario precisare.

<sup>79</sup> T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Le nuove leggi*, cit., 51 e ss., cui si rinvia anche per ulteriori esempi.

<sup>80</sup> Per cui rinvio a W. ECK, A. CABALLOS RUFINO, F. FERNÁNDEZ, *Das senatus consultum*, cit., 272 ss.

<sup>81</sup> E.g. Liv. 40.41.10: *eo referente senatus consultum factum est*. Ma soprattutto Liv. 28.38.14, già ricordato al § 2.3, *supra*.

In ogni caso, a partire dall'età di Claudio, il principe è in via crescente ricordato come 'auctor' delle delibere senatorie da lui provocate. Questo avviene certamente nei testi dei senatoconsulti, come mostrano le prime linee del *decretum* del senatoconsulto 'Volusiano', ricordando esplicitamente come l'antecedente 'Osidiano' fosse stato emanato 'auctore divo Claudio' (l. 24 s.). Ma echi progressivi di ciò si rintracciano nella documentazione epigrafica: un'iscrizione poco nota, da Nemausus (ILGN 419), incisa fra la tarda età neroniana e la prima età flavia, ricorda il *cursus* di un ignoto 'praefectus frumenti dandi ex senatus consulto quod factum est ex auctoritate divi Claudii'. La lacunosa CIL, VI, 3545 = ILS 5926, in cui è menzionata una commissione di curatori delle rive e dell'alveo del Tevere nominata non già come sino ad allora era avvenuto *ex s(enatus) c(onsulto)*, bensì 'ex auctoritate principis s[(enatusque) c(onsulto)]', pare indirizzarsi nello stesso solco. Echi del crescente riferimento al principe come *auctor* di alcune delibere senatorie sono d'altro canto rintracciabili nella tradizione manoscritta, cosicché Svetonio ricorda (*Claud.* 25.5) come Claudio 'templumque in Sicilia Veneris Erycinae vetustate conlapsum ut ex aerario populi Romani reficeretur auctor fuit'.<sup>82</sup>

La costanza con cui l'indicazione del principe come *auctor* emerge dalle fonti induce a ritenere che tale precisazione avesse soppiantato i primi tentativi di menzionare l'autore della *relatio* mediante l'uso dell'aggettivo *referens/referentes*, indicandosi con il sostantivo *auctor*, in modo omnicomprendente, tutte le tipologie di intervento che il principe poteva svolgere in senato, allo scopo di provocare un *senatus consultum*, ossia la pronuncia di una *oratio*, lo svolgimento di una *relatio* come magistrato convocante o in forza del *ius relationis*, la pronuncia di una *sententia* in ragione del *ius primae sententiae dicendae*, l'invio di un *libellus* e altre forme simili mediante cui si esplicava il *ius agendi cum patribus*.

In ogni caso, anche l'indicazione del *princeps* come *auctor* non avrebbe avuto immediati effetti sulla formazione del testo dei *senatus consulta*, se non laddove in essi si rinviasse a precedenti deliberazioni.<sup>83</sup> Viceversa, tale indicazione dovette avere ricadute pratiche sul meccanismo di rinvio alle deliberazioni senatorie, in primo luogo nei testi di tradizione giurisprudenziale,<sup>84</sup> in cui si sarebbe progressivamente omessa l'indicazione di (*dies e*) *consules* a vantaggio di formulazioni generiche (di frequente modellate su 'denominazioni') oppure dalle quali emergesse il ruolo di *auctor* del principe (si pensi ai numerosi *senatus consulta* 'auctore divo Hadriano' o 'ex auctoritate divi Hadriani' menzionati da Gaio nelle *Institutiones*).<sup>85</sup>

<sup>82</sup> P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., 62 ss. Per quanto attiene all'integrazione di CIL, VI, 3545 = ILS 5926, essa pare certissima, sia per le dimensioni della lacuna sulla lastra, sia per l'utile confronto dell'affiancamento di *auctoritas* del magistrato convocante e della delibera da esso scaturente sin da epoca precedente: cfr., con riguardo al rapporto fra *auctoritas consulum* e *senatus consultum*, l'epistola di P. Lentulus ai magistrati e al senato conservata in Cic., *fam.* 12.15.3.

<sup>83</sup> Anche se, nel 'Volusiano', il precedente senatoconsulto 'Osidiano' è citato tanto con indicazione della coppia consolare quanto con la specificazione *auctore divo Claudio*.

<sup>84</sup> Ma non mancano le testimonianze di fonti c.d. letterarie (Gell. 13.14.7) e di tradizione epigrafica; oltre al già ricordato elogio funebre di Ti. Plautius Silvanus Aelianus cfr. e.g. CIL, VI, 798 = ILS 1448; CIL, VI, 31654 = ILS 1022.

<sup>85</sup> La menzione della coppia consolare costituisce in ogni caso una tecnica di citazione che potremmo definire quasi 'ufficiale' – perché costantemente la rintracciamo negli *acta publica* – e che risulta strettamente connessa al meccanismo di archiviazione dei senatoconsulti 'in tabulas publicas'.

La sempre crescente indicazione del *princeps* come *auctor* è dunque la spia del mutamento dei rapporti di equilibrio fra principe e senato e, di conseguenza, della dialettica fra *oratio principis* e *senatus consultum*. Ma si tratta di un lento *iter* che affonda le sue radici già alla metà di I secolo.

Con la circolazione, nella Gallia Comata, dell'orazione di Claudio *de iure honorum Gallis dando*, quasi certamente indipendentemente dal testo del *senatus consultum* (cfr. § 3.3), si afferma infatti una dialettica diretta del principe con i provinciali, in cui senz'altro gioca un legame di Claudio con la comunità di Lione, ma dalla quale il senato è senz'altro escluso. Nonostante ciò, ancora nel 52 d.C., i *patres*, nel conferire onori al liberto M. Antonius Pallas, avrebbero ritenuto fra le altre cose opportuno

*cum sit utile principis benignitatem promptissimam ad laudem praemiaque merentium illustrari ubique et maxime iis locis, quibus incitari ad imitationem praepositi rerum eius curae possent ... ea quae X. kal. Februarias quae proximae fuissent in amplissimo ordine optimus princeps recitasset senatusque consulta de iis rebus facta in aere inciderentur, idque aes figeretur ad statuam loricatam divi Iulii.*<sup>86</sup>

L'ordine di affissione dell'orazione svolta dal *princeps* in una con il testo del *senatus consultum* non è una novità. Costituiva infatti un onore già riconosciuto ad esempio – e peraltro

Le 'denominazioni' emersero invece verosimilmente a partire dall'età imperiale (isolato resta, per l'età repubblicana, il caso del *senatus consultum Sempronianum* di Cic., *fam.* 12.29.2, «auf keinen Fall technisch» [così TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, cit., III.2, 997 nt. 2]), nate per rimarcare il ruolo svolto dal *princeps* nella approvazione del *senatus consultum* (si consideri ad es. il *senatus consultum* che nel 21 d.C. aveva differito di dieci giorni il deposito presso l'*aerarium* dei senatoconsulti di condanna in sede di cognizione criminale emanati dal senato [Tac., *ann.* 3.51 e part. Dio 57.20]), che in Sidonio Apollinare [*ep.* 1.7.12] troviamo indicato come '*Senatus consultum Tiberianum*'); oppure per soddisfare esigenze di brevità espositiva da parte dei giuristi (come sembra abbastanza evidente dalla trattazione congiunta dei *senatus consulta* '*Trebellio Maximo et Annaeo Seneca consulibus*' e '*Pegaso et Pusione consulibus*' in Gai 2.253-254 e ss., cui si sostituiscono, nei paragrafi successivi, le denominazioni *Trebellianum* e *Pegasianum*; ma vd. anche i *senatus consulta* in materia di *fideicommissa libertas* [nt. 32 *retro*]). La loro diffusione (certamente a partire da epoca epiclassica), rappresenta in ogni caso un corollario della desuetudine del richiamo alle coppie consolari. In ogni caso esse non dovettero rivestire alcune ufficialità. A tale proposito ha un senso rilevare (ed accresce l'urgenza di una ricerca sulla genesi delle 'denominazioni' che si intreccia anche con la genesi della tradizione manoscritta di ognuno dei testi in cui esse sono documentate) il fatto che le fonti tramandino ben tre *senatus consulta* che presentavano la denominazione di *Claudianum*. Il primo – universalmente noto – emanato nel gennaio del 52 d.C. e volto a reprimere il *contubernium* fra donna libera e schiavo senza il preventivo consenso del *dominus* di quest'ultimo: la denominazione si rintraccia in Gai 1.84 e 1.160, Tit. Ulp. 11.11, Paul. Sent. 2.21a.pr., I. 3.12.1, C. 7.24.1, Theoph. *paraphr.* 3.12.1. Il secondo, ricordato da Tit. Ulp. 16.3, fluttuante in una data antecedente al 49, 50 o 53 d.C. e teso a mitigare una precedente disposizione di età tiberiana, che aveva inasprito le sanzioni della *lex Iulia de maritandis ordinibus* e della *lex Papia Poppaea nuptialis* (v. anche *infra* § 4.5). Il terzo, di contenuto e di data incerti, menzionato nella rubrica di D. 29.5 (*De senatus consulto Silaniano et Claudiano: quorum testamenta ne aperiuntur*). L'approfondimento di questo tema ci allontanerebbe tuttavia dalle finalità di questa ricerca: è dunque mia intenzione ritornarvi in altra sede.

<sup>86</sup> Plin., *ep.* 8.6.13. Sulle questioni inerenti all'affissione di questo *senatus consultum* v. diffusamente M. CORBIER, *Donner à voir, donner à lire. Mémoire et communication dans la Rome ancienne*, Paris 2006, 147 ss.

con argomenti simili – tanto a Tiberio quanto a suo figlio Druso in occasione del conferimento di onori postumi a Germanico.<sup>87</sup>

Le procedure di affissione delle orazioni degli imperatori dovevano senz'altro incentivarne la circolazione. Per fare qualche ulteriore esempio, di Claudio circolava l'orazione sulle riforme giudiziarie (BGU, II, 611) e poi altre in cui si allude nelle fonti di tradizione manoscritta (Suet. *Claud.* 40.1; Dio 60.6.7); un'orazione di Nerone, che aveva provocato un *senatus consultum* inerente alla *libertas* dei *Graeci* circolava (invece che il testo della delibera senatoria, o comunque in aggiunta ad esso) in Grecia (Syll.<sup>3</sup> 814). Per l'età di Vespasiano abbiamo già menzionato (§ 2.3) i *verba* confluiti nell'elogio epigrafico di Ti. Plautius Silvanus Aelianus. Le numerose testimonianze che emergono meriterebbero un'indagine apposita (volta a tracciarne una tassonomia), esaminandole anche dal punto di vista delle strutture del potere imperiale, e non già da quello del senato.

In ogni caso, la prassi di far circolare le *orationes principum* era oramai consolidata in età adrianea (come ha mostrato già da molto tempo Francesco Grelle),<sup>88</sup> anche in ragione della sempre più frequente adesione dei *patres* all'opinione del principe, che con l'avanzare dell'età imperiale avrebbe portato l'*oratio* a divenire l'ossatura del *senatus consultum* e poi, nella più avanzata età antonina e in quella severiana, a sostituirsi ad esso. L'approvazione del *senatus consultum* 'Giuvenziano', nel marzo del 129 d.C., vede i *consules* (fra i quali il giurista Giuvenzio Celso) costruire l'intera *relatio* su un *libellus* di Adriano. Tuttavia il confronto fra il già citato (§ 2.2 *supra*) brano di Ulpiano che contiene i *verba* del *senatus consultum*, e uno di Paolo che contiene invece i *verba* dell'*oratio*, «ci consent(ono) di constatare che in senatoconsulto si distacca alquanto da essa», ma soltanto nella espressione esteriore; in ogni caso, i due giuristi si servono di entrambi i testi per ricostituire l'impalcatura normativa introdotta dal *senatus consultum*.<sup>89</sup>

L'età di Antonino Pio segna dunque una frontiera. Nei primi mesi del suo principato è ancora registrata una delibera (il già variamente menzionato *senatus consultum de nundinis saltus Beguensis*) particolarmente rispettosa degli aspetti formali dei testi senatori consolidatisi nei tre secoli precedenti. Ma, in un contesto di «Denaturierung des Senats», il crescente profilarsi delle deliberazioni senatorie come mere «Akklamationen zu ... Sachvortragen des jeweiligen

<sup>87</sup> Cit. *tab. Siar.* II b, linn. 10 ss.

<sup>88</sup> F. GRELLE, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. Teoria e prassi dell'organizzazione municipale*, Napoli 1972, 851. In ogni caso, come dimostra il papiro BGU, II, 611, orazioni di Claudio circolavano già alla seconda metà del I secolo d.C. Su questa orazione, da datarsi ai primi mesi di un anno oscillante fra il 42, il 43 e il 47 d.C., e contenente una serie di proposte di riforma dei *iudicia publica* e *privata*, esiste una sterminata bibliografia. Sul contenuto di questo papiro v. in particolare G. PURPURA, *Il papiro BGU 611 e la genesi del senatoconsulto Turpilliano*, in AUPA 36, 1976, 219 ss. e part. 233 nt. 47 (ove evidenzia come la cifra, indicata con lettere dell'alfabeto greco (ἀπν) corrispondente al numero 1150, sotto la col. III, lin. 22 del papiro, sia con ogni verosimiglianza riconducibile al numerazione dell'atto all'interno di una raccolta di deliberazioni) e P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., 203 ss., e *Das „verleumderische“ negotium. Geschichte einer Ergänzung von BGU II 611*, in JJP 40, 2010, 111-134.

<sup>89</sup> Cfr. rispettivamente D. 5.3.20.6 (Ulp. 15 *ad ed.*) e D. 5.3.22 e 40pr. (Paul. 20 *ad ed.*), su cui T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Le nuove leggi*, cit., 57 s. Sul rapporto fra *libellus* e *relatio* anche G. RIES, *Prolog und Epilog*, cit., 141.

Kaisers»,<sup>90</sup> avrà ricadute evidenti sulla struttura complessiva dei testi delle delibere senatorie, tanto da determinare una coincidenza, anche verbale, del senatoconsulto con l'*oratio*.<sup>91</sup>

4. Le considerazioni che siamo venuti svolgendo nei paragrafi precedenti – tanto in ordine alla struttura complessiva dei *senatus consulta* e alle variazioni (prevalentemente stilistiche) che li interessarono con l'avvento del principato, quanto in ordine alle tecniche di escerpimento dei *verba* – possono essere messe a frutto nell'esame di talune testimonianze epigrafiche che lasciano intravedere, almeno dall'età augustea, il delinearsi di nuovi modelli nomopoietici e di tecniche di armonizzazione di norme, in vario tempo e in vario modo emanate, in un contesto nel quale il senato pare giocare un ruolo di primo piano.

4.1. Il primo esempio che viene, molto significativamente, in rilievo, è un'iscrizione su tavola bronzea rinvenuta nel 1600 presso *Herculaneum*; iscrizione oggi dispersa, ma in passato depositata a Capua presso il palazzo dei principi della Riccia, da cui scomparve (a seguito dell'estinzione della famiglia nobile), dopo che comunque ne furono tratti apografi.

Come si è già avuto modo di accennare,<sup>92</sup> l'iscrizione riproduceva due provvedimenti contenenti norme in materia di demolizione di edifici, emanati fra l'età di Claudio e di Nerone. Il primo (databile al 47 d.C. e noto in dottrina come 'Osidiano') aveva in buona sostanza vietato la demolizione di edifici a scopo di lucro da trarsi dalla rivendita di singoli elementi architettonici alla spicciolata, dichiarando '*inritae*' le *venditiones* connesse a tale fattispecie e prevedendo una sanzione '*in duplum*'. Il secondo provvedimento (databile al 56 d.C. e noto in dottrina come 'Volusiano') era invece scaturito dalla *postulatio* degli *heredes necessarii* di tale *Alliatoria Celsilla* (che da costei avevano ereditato '*fundos cum aedificiis in regione Mutinensi qui vocarentur Campi Macri*'). Nella fattispecie aveva introdotto un'eccezione alla disciplina delineata dal *senatus consultum* 'Osidiano' (che, come abbiamo visto [§ 2.3], richiamava esplicitamente) ammettendo la rivendita di edifici nel caso in cui '*ea ... longa vetustate dilaberentur neque refecta usui essent futura, quia neque habitaret in iis quisquam nec vellet in deserta ac ruentia commigrare*' (così le linn. 35 ss. del testo epigrafico, riproducenti il *decretum* del secondo senatoconsulto).

Appare, di primo acchito, piuttosto singolare che i due provvedimenti fossero stati raccolti in un medesimo testo epigrafico affisso a *Herculaneum*. È cosa però nota che questa comunità era stata interessata da un terremoto nel febbraio del 62 d.C. e che, già nel mese di

<sup>90</sup> Così, sulla base anche delle testimonianze della *Historia Augusta* (e.g. *Comm.* 18-19; *Maximin.* 16; *Prob.* 11-12), G. RIES, *Prolog und Epilog*, cit., 140 ss., part. 142. Ad ogni buon conto, pur nella carenza di documenti contenenti i *verba* di queste deliberazioni, sarei dunque propenso a ritenere che, sul piano stilistico, a partire dall'avanzata età antonina (non prima, insomma, del principato inoltrato Antonino Pio), si fosse venuta affermando una nuova forma testuale di *senatus consultum*, composta dalla *praescriptio*, dal testo della *oratio* o della *sententia* pronunciata '*concedente imperatore*' e da ultimo dal *discessionis eventus* e dal numero dei senatori presenti nell'assemblea. Potrebbero aver fatto eccezione pochi senatoconsulti, per lo più routinari, oltre che quello di conferimento del potere imperiale (che è possibile riproponesse un modello costante).

<sup>91</sup> Cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Le nuove leggi*, cit., 58 e, diffusamente, D.A. MUSCA, *Da Traiano a Settimio Severo*, cit., *passim*.

<sup>92</sup> V. *supra* § 2.3.

marzo di quell'anno, una legazione composta dai magistrati del municipio e da altri notabili era presente a Roma (THerc. 89).<sup>93</sup>

Come già in altra sede affermato, non sarebbe da escludere che questa legazione fosse presente nella città non solo per regolare il conseguimento della cittadinanza romana da parte di un latino iuniano, tale C. Vennidius Hennychnus (come appunto comprova THerc. 89) ma anche per ottenere dal senato aiuti per la ricostruzione. Mi era sembrato cioè opportuno ipotizzare che il testo rinvenuto a *Herculaneum* (tanto più che esso era inciso su bronzo), altro non fosse che un dossier contenente la normativa in materia di demolizioni, affisso per rendere nota ai *municipes* la disciplina vigente. A tale riguardo, mentre mi sembrava poco probabile che la formazione e l'invio di questo dossier fossero avvenuti in ragione di un'iniziativa autonoma del senato di Roma, non escludevo (valorizzando anzi la notizia della presenza di decurioni e magistrati ercolanesi a Roma) invece che la composizione di esso fosse stata disposta in seguito a una richiesta esplicita della comunità, al senato piuttosto che al principe, in vista dei lavori per la ricostruzione. È possibile così che il senato, potesse aver incaricato uno o più senatori di effettuare una ricerca per la costituzione del *corpus* di norme in materia di alienazioni immobiliari connesse con demolizioni e separazioni di materiali, o che un simile incarico fosse stato conferito ai consoli.<sup>94</sup>

È opportuno dunque istituire un parallelo con la tecnica descritta da un altro importante bronzo epigrafico, la *tabula Larinas* (AE 1978, 145) contenente, nel *recto*,<sup>95</sup> il testo mutilo («con lacune talora anche gravi»)<sup>96</sup> di un senatoconsulto approvato nel primo semestre del 19 d.C. (fra il 16 marzo e il 13 aprile, ovvero fra il 14 ed il 30 giugno). Questa deliberazione senatoria – che (dato non irrilevante) vedeva fra i testimoni della redazione del testo scritto (*qui scribundo adfuerunt*) il giurista C. Ateius Capito<sup>97</sup> – aveva senz'altro la finalità di coordinare disposizioni contenute in diversi atti normativi precedenti (su una materia una cui più precisa definizione è ancora oggetto di discussione in dottrina).<sup>98</sup> Leggiamo, in proposito, la *relatio* (linn. 1-6):

[*Quod M. Silan*]us L. Norbanus Balbus co(n)s(ules) v(erba) f(ecerunt) commentarium ipsos composuisse sic uti negotium iis [datum de – c. 13 –] | [– c. 6 –]rum pertinentibus aut ad eos

<sup>93</sup> Sul terremoto Sen., *nat. quaest.* 6.1.1-3; Tac., *ann.* 15.22.2.; sulla legazione G. CAMODECA, *Per una riedizione dell'archivio ercolanese di L. Venidius Ennychnus. II*, in Cron. Erc. 36, 2006, 189 ss. e part. 205.

<sup>94</sup> P. BUONGIORNO, *CIL X 1401*, cit., 236 ss.

<sup>95</sup> Il *verso* contiene invece una *tabula patronatus* incisa nel 344 d.C. (AE 1992, 301), su cui M. BUONOCORE, *C. Herennius Lupercus patronus Larinatium*, in Tyche 7, 1992, 19 ss.

<sup>96</sup> Così T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*<sup>3</sup>, Napoli 2010, 43.

<sup>97</sup> Per un profilo biografico del quale e sul cui contributo alla costruzione del nuovo ordine di età imperiale sia consentito ora il rinvio a P. BUONGIORNO, *C. Ateius Capito. Appunti per una biografia politica*, in I. PIRO (a cura di), *Studi in Onore di Alessandro Corbino I*, Tricase 2016, 413 ss.

<sup>98</sup> Le integrazioni più suggestive della lacuna a cavaliere fra le linn. 1 e 2 sono però '[*datum de rebus ad libidinem | femina*]rum pertinentibus' e '[*datum de s(enatus) c(onsultis) ad liberos | senato*]rum pertinentibus'. Per una rassegna della letteratura su AE 1978, 145 e una sintesi del dibattito inerente alla ricostruzione delle gravi lacune che interessano il testo vd. (pur con qualche fraintendimento) C. RICCI, *Gladiatori e attori nella Roma giulio-claudia: studi sul senatoconsulto di Larino*, Milano 2006, e poi soprattutto T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus*, cit., 130 ss.

*qui contra dignitatem ordinis sui in scaenam ludumv[e se darent? – c. 7 – ad]vers]us s(enatus) c(onsultis) quae d(e) e(a) r(e) facta essent superioribus annis, adhibita fraude qua maiestatem senat[us minuerent, q(uid) d(e) e(a) r(e) fieri] p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuere)].*

I consoli Giunio Silano e Norbano Balbo avevano riferito al senato di aver composto, in conformità all'incarico loro conferito, un *commentarius* che aveva per oggetto le disposizioni pertinenti [la *libido feminarum?* / i *liberi senatorum?*] e (il sanzionamento di) quanti contro la dignità del loro ordine si dedicassero alla scena o ai giochi gladiatorii contrariamente alle delibere senatorie che su tale materia erano state approvate negli anni precedenti, ponendo in essere una frode con la quale sminuivano la '*maiestas senatus*'.

Dalla *relatio* apprendiamo che i consoli erano stati incaricati (c'è da credere con un precedente senatoconsulto: il termine '*negotium*' è da questo punto di vista molto indicativo), di mettere insieme gli atti normativi inerenti alla fattispecie rappresentata (e che nella stessa *relatio* si ricorda fossero senatoconsulti emanati negli anni precedenti, palesemente disattesi) per poi darne resoconto in senato. A questo punto, andando avanti nella lettura del provvedimento, emerge che i senatori avrebbero in primo luogo decretato (linn. 7 ss.) il divieto assoluto di calcare le scene e di '*se auctorare*' (e altre condotte riconducibili a tali fattispecie), ma soprattutto che, per sancire questo divieto con maggiore diligenza ('*ea de causa diligentius caveri*', cfr. lin. 11 e ss.), fossero allegate al *senatus consultum* le precedenti decisioni del senato e che quanti avessero agito contro la dignità del proprio ordine non ricevessero onori funebri solenni, fatte salve residuali eccezioni (cfr. linn. 14-16). Queste, in estrema sintesi, le prime disposizioni fissate dai *patres*. Segue poi, dalle linn. 17 ss., una sezione del provvedimento, purtroppo gravemente lacunosa, in cui le norme dei precedenti senatoconsulti erano oggetto di coordinamento fra loro. Nel testo leggiamo:

[*Quodque s(enatus)] c(onsulto), quod M(anio) Lepido T. Statilio Tauro co(n)s(ulibus) referentibus factum esset, scriptum compre<he>n[su]m ?esset?, ne cui ingenuae quae] | [*minor qu]am an(norum) XX neue cui ingenuo qui minor quam an(norum) XXV esset auctorare se operas[ve suas ?in scaenam – c. 7 –] | [– c. 10 –]s locare permetteretur, nisi qui eorum a divo Augusto aut ab Ti. Caesare Aug(usto) [– c. 21 –] | [– c. 12 – co]niectus esset, qui eorum: IS, QUI ITA CONIECISSET, AUCTORARE SE OPERASVE SUAS [LOCARE – c. 14 –] | [– c. 15 –]AREM REDDUCENDUM ESSE statuissent, id servari placere, praeterquam: [si qui – c. 11 –] | - - - - -.**

Come ha giustamente osservato Tullio Spagnuolo Vigorita, di cui seguo anche in questo punto la lettura del testo, «le linee 17-21 confermano, con un'eccezione che ci è ignota ..., un senatoconsulto» approvato nel primo semestre dell'11 «secondo il quale scena e arena non dovevano essere permessi (dagli aventi potestà?) ai minori di 20 (femmine) o 25 (maschi) anni».<sup>99</sup>

Il senatoconsulto dell'11 d.C., di cui è riassunto il dispositivo e di cui è riportata una breve citazione dei *verba* del *decretum* (da '*is*' a '*esse*', sopra in maiuscoletto)<sup>100</sup> era dunque il

<sup>99</sup> Cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus*, cit., 134 s. nt. 159.

<sup>100</sup> E non, come ritenuto invece da W.D. LEBEK, *Standeswürde und Berufsverbot unter Tiberius: Das SC der Tabula Larinas*, in ZPE 81, 1990, 37 ss., da '[*ne cui*]' (integrato a fine lin. 17) a '*statuissent*' (lin. 20): in tema v., con ottimi argomenti T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus*, cit., 135 nt. 161.

primo dei provvedimenti contenuti nel *commentarius* dei consoli e destinati ad essere richiamati e armonizzati nel provvedimento in esame, in un testo che considerando le probabili dimensioni originarie della lastra doveva essere più lungo di circa il doppio o addirittura di tre o quattro volte.<sup>101</sup>

Sorvolo, in questa sede, sull'identificazione dei senatoconsulti 'perduti' che dovevano comporre il *commentarius* dei consoli, i cui più risalenti dei quali risultano però essere riconducibili già ad età triumvirale (Dio 48.43.2-3 [38 a.C.]) ed alla prima età augustea (Dio 54.2.5 [22 a.C.] e, forse Suet., *Aug.* 43.8).<sup>102</sup>

Sulla base di un confronto con il testo esaminato, mi pare opportuno rimarcare come anche l'iscrizione CIL, X, 1401 dovesse essere modellata su un dossier normativo, redatto in questo caso ad uso della comunità di *Herculaneum*. Non si può d'altro canto escludere che il bronzo ercolanese, oggi disperso, fosse preceduto e/o seguito da una o più lastre contenenti altri provvedimenti. Appare anzi possibile che la lastra che richiamava i due senatoconsulti fosse preceduta almeno da un'altra tavola, contenente un senatoconsulto o un editto imperiale, volto a introdurre la disciplina in tema di ricostruzione (penso ad es. al dossier relativo ai privilegi conferiti ad Aphrodisia in Caria<sup>103</sup> e al già citato quinto editto di Augusto ai Cirenei, in cui l'escerto della delibera senatoria è preceduto dall'editto augusteo).

Pur nella consapevolezza della polisemia<sup>104</sup> che del termine *commentarius* restituiscono le fonti, ai nostri fini d'indagine credo sia opportuno prendere in considerazione la definizione che ne offriva, nel *Dizionario Epigrafico*, Ettore De Ruggiero: «I *commentarii* ... sono in genere le annotazioni inserite in protocolli, registri, giornali e riguardanti avvenimenti, negozi, fatti e simili, in quanto essi entrano nella sfera di azione di un pubblico ufficiale o di un corpo costituito ... Essi quindi potevano anche contenere degli *acta*, se questi servivano a documentare o chiarire il negozio o il fatto: e in questo caso, trattandosi specialmente di negozi pubblici, avevano il compito di guidare e illuminare, con l'aiuto di notizie su casi simili precedenti, l'azione dell'ufficiale pubblico».<sup>105</sup>

4.2. Nel paragrafo precedente, con riguardo alla ricostruzione della dialettica fra magistrati repubblicani e assemblea senatoria, abbiamo avuto modo di verificare che il senato potesse delegare ai magistrati (ma, non è escluso, anche a ristretti noveri di *patres*),<sup>106</sup> la composizione, con finalità istruttorie, di protocolli documentari su materie *lato sensu* legi-

<sup>101</sup> Cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus*, cit., 130 nt. 140.

<sup>102</sup> Diffusamente in materia T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus*, cit., 44 s.

<sup>103</sup> FIRA, I<sup>2</sup>, n. 38 = SHERK, *Roman Documents*, n. 28. Su questi testi v. però il monumentale commento di J. REYNOLDS, *Aphrodisias and Rome*, London 1982.

<sup>104</sup> Per una classificazione sistematica delle occorrenze di *commentarius* nelle fonti latine cfr. W. BANNIER, v. '*Commentarius*', in *Thesaurus Linguae Latinae*, III, Lipsiae 1911, 1856-1861. Per una messa in prospettiva sempre utili A. VON PREMERSTEIN, v. '*Commentarii*', in PWRE IV.2, Stuttgart 1901, 726 ss. e E. DE RUGGIERO, v. '*Commentarii*', in DEp. II, Roma 1896, 537 ss.

<sup>105</sup> E. DE RUGGIERO, v. '*Commentarii*', cit., 537.

<sup>106</sup> D'altro canto, che alcuni dei lavori del senato fossero svolti da commissioni designate *ad hoc*, che potevano poi essere chiamate a riferire dinanzi all'assemblea, è variamente documentato dalle fonti. Vedi in proposito una rassegna delle testimonianze nel sempre utile contributo di F. ARCARIA, *Commissioni senatorie e «consilia principum» nella dinamica dei rapporti tra senato e principe*, in *Index* 19, 1991, 269 ss.

slative: essi sarebbero poi risultati oggetto di discussione ed approvazione, ovvero di semplice omologazione, in assemblea. La medesima procedura pare potersi riscontrare anche in ambito controversiale, soprattutto laddove il senato sia chiamato a pronunciarsi come arbitro.

A tale proposito, intendo richiamare l'attenzione su un altro documento a mio parere rilevante, ovvero il dossier – già variamente ricordato nelle pagine precedenti – sulla controversia fra pubblicani e *Oropii* (SHERK, *Roman Documents*, n. 23). La vicenda ci rimanda indietro nel tempo all'epoca post-sillana.

Il senato, chiamato a dirimere una controversia, sollevata dai *publicani* operanti in Attica, in ordine alla terre del santuario del dio Anfiarao,<sup>107</sup> aveva incaricato, con un *senatus consultum* (linn. 3 s.) approvato sotto il consolato di Lucius Licinius Lucullus e M. Aurelius Cotta (74 a.C.), i consoli dell'anno successivo di *cognoscere* di tale controversia. In esecuzione del senatoconsulto, M. Terentius Varro Lucullus e C. Cassius Longinus (73 a.C.), avevano proceduto ad ascoltare le parti e a reperire la documentazione necessaria alla risoluzione della stessa.

Il marmo epigrafico contiene dunque l'*epistula* che, a controversia conclusa, i consoli indirizzarono ai magistrati, al consiglio e al popolo di Oropos per comunicare l'esito del procedimento<sup>108</sup> e, in calce ad essa (che occupa le linne da 1 a 5 [sino a 'ἐπεγνωκέαι']):

1. un dossier (linn. 5-59) contenente:
  - a. il processo verbale della *cognitio consulum* (linn. 5-30);
  - b. gli *acta publica* pertinenti alla *cognitio* (la *sententia* da essi resa sulla controversia; l'estratto della *lex locationis* censoria; un decreto di Silla [86 a.C.] che esentava i terreni del santuario dal pagamento del tributo; l'escerto di un senatoconsulto dell'80 a.C. che confermava il decreto di Silla [linn. 35-59]);
2. il senatoconsulto che dirimeva la controversia, provocato dalla *relatio* dei consoli, di due giorni successivo alla *cognitio* (linn. 59-69).

Dallo studio di tale documentazione apprendiamo che il 14 ottobre 73 a.C., nella *basilica Porcia*, alla presenza di un *consilium* composto da quindici membri, tutti di rango senatorio, i consoli avrebbero ascoltato tanto l'ambasceria degli *Oropii* (composta dal sacerdote del santuario di Anfiarao, già dichiarato [nel 77 a.C.?] socio del popolo romano e due altri legati), quanto la *societas publicanorum*, rappresentata da L. Domitius Ahenobarbus.<sup>109</sup> Il

<sup>107</sup> È al riguardo pensabile che il senato fosse stato informato, quando non dagli *Oropii*, senz'altro dal governatore provinciale o dalla *societas publicanorum*, della questione. I termini della controversia sono di recente stati efficacemente ripercorsi da F. SANTANGELO, *Sulla, the elites and the empire*, Leiden-Boston 2007, 202.

<sup>108</sup> E. DE RUGGIERO, *L'arbitrato pubblico in relazione col privato presso i Romani: studio di epigrafia giuridica*, Roma 1893, 320.

<sup>109</sup> È senz'altro da credere (come del resto già TH. MOMMSEN, *Oropos und die römischen Steuerpächtern*, in *Hermes* 20, 1885, 283) che si tratti del futuro console del 54 a.C., all'epoca ventisettenne; era d'altro canto frequente che in queste cause che vedevano coinvolti i provinciali muovessero i primi passi come oratori alcuni giovani esponenti dell'élite senatoria. Cfr. ad es., il giovanissimo C. Giulio Cesare nel processo civile promosso, all'incirca negli stessi anni (76 a.C.), contro C. Antonius *Hybrida* (futuro *cos.* 63 a.C.) da alcune comunità greche (Asc. Ped. 84C: *Egit pro Graecis C. Caesar etiam tum adulescentulus*), peraltro

senato avrebbe dunque, il 16 ottobre, confermato la sentenza resa dai *consules*, prendendo atto del dossier da loro redatto, che avrebbe costituito l'ossatura della *relatio* (come del resto si evince dal riferimento [linn. 65 ss.] alle disposizioni di età sillana che avevano sottratto le terre dalla *lex locationis*).

Il senatoconsulto del 16 ottobre non faceva dunque parte del dossier redatto dai consoli, ma era il prodotto della documentazione in esso raccolta. Ciò si evince anche da taluni ulteriori elementi: in primo luogo tale *senatus consultum* è riportato per intero (dalla *praescriptio* sino all'indicazione del *discussionis eventus* che chiude il *decretum*), mentre invece del senatoconsulto dell'80 a.C. (certamente ricompreso nella parte di testo pertinente al dossier) è riportato in escerto il solo *decretum*.

Inoltre, le linn. 57-59 del testo epigrafico demarcano in modo netto il confine fra le due porzioni di testo. Vi si legge infatti

ἐν τῷ συμβουλίῳ παρήσαν | οἱ αὐτοὶ οἱ ἐμ πραγμάτων συμβεβουλευμένων δέλτῳ  
πρώτῃ | κηρώματι τεσσαρεςκαιδεκάτῳ.

Ossia che nel *consilium* sedevano gli stessi membri menzionati nel primo 'δέλτος πραγμάτων συμβεβουλευμένων' al quattordicesimo κήρωμα. Di questa formulazione, in apparenza piuttosto oscura, sono state offerte, dalla dottrina meno recente, diverse interpretazioni, discusse organicamente da Paul Viereck;<sup>110</sup> sempre secondo il filologo tedesco, poi seguito da molti, essa alluderebbe al *consilium* di Silla menzionato nel *decretum* del senatoconsulto dell'80 a.C. riportato in escerto (linn. 55 s.).<sup>111</sup> Una sorta di glossa<sup>112</sup> a margine dei documenti consultati dai consoli del 73 a.C., e poi transitata nel testo del dossier, elemento che conforta dunque nell'idea che le linn. 57-59 delimitino in modo evidente la fine dello stesso.<sup>113</sup>

In ogni caso, mi pare abbastanza evidente che il testo di Oropos restituisca un dossier elaborato a fini istruttori su cui si sarebbe fondata la successiva attività deliberativa del senato. Qualcosa di non molto distante (pur fatte salve le differenze legate alla varietà di contenuto)

sempre dinanzi a M. Terentius Varro Lucullus, in questo frangente pretore peregrino. Su questo processo cfr. C. DAMON, CHR. MCKAY, *On the Prosecution of C. Antonius in 76 BC*, in *Historia* 44, 1995, 37 ss.

<sup>110</sup> P. VIERECK, *Sermo Graecus quo senatus populusque Romanus magistratusque populi Romani usque ad Tiberii Caesaris aetatem in scriptis publicis usi sunt examinatur*, Gottingae 1888, 39 nt. ad lin. 57.

<sup>111</sup> P. VIERECK, *Sermo Graecus*, cit., 39 nt. ad lin. 57; R.K. SHERK, *Roman Documents*, cit., 137 nt. 3.

<sup>112</sup> Mi pare poco o per nulla probabile che si tratti ancora dei *verba* del *senatus consultum*.

<sup>113</sup> Meno probabile, ma credo non si possa d'altra parte trascurare, l'ipotesi che le linn. 57-59 indichino che, al momento della trascrizione degli *acta publica* nel dossier (linn. 35-57 dell'iscrizione), fosse stato presente il *consilium* senatorio che aveva già assistito i consoli nella fase di discussione delle parti e di elaborazione della *sententia*: *consilium* i nomi dei cui membri erano stati diligentemente annotati nella 'δέλτος πραγμάτων συμβεβουλευμένων' (*codex rerum consularum?*), al primo dei quattordici κηρώματα di cui esso doveva comporsi. Ed effettivamente li ritroviamo alle linn. 6 ss., subito in apertura nel prescritto del processo verbale della *cognitio*. Tale soluzione, pur imponendo di correggere il testo in 'πρώτῳ | κηρωμάτων τεσσαρακαιδέκα', parrebbe accettabile nella misura in cui limiterebbe a un mero errore meccanico (la dittografia della desinenza dativa femminile di δέλτος in πρώτος, con conseguente concordanza fra κηρώμα e numerale) le difficoltà relative alla spiegazione di queste linee. A maggior ragione, in questo caso, sarebbe ben netta la linea di demarcazione fra dossier e *senatus consultum*.

dal *commentarius* redatto dai consoli del 19 d.C. e di cui abbiamo trovato menzione nel *senatus consultum* noto dalla *tabula Larinas*.

Possiamo allora accostare al dossier riguardante Oropos – che oltre al processo verbale della *cognitio* conteneva «tutti gli atti e i documenti che aveano preceduto il giudizio ed erano stati presentati nella discussione»<sup>114</sup> – la nozione di *commentarius*? Sarei propenso a ritenere di sì, perché in tal modo mi pare lo definiscano i consoli stessi. Alle linn. 29 ss. si legge infatti:

ννν ἀπὸ συνβουλίου γνώμης γνώμην ἀπεφηνάμεθα· ὃ ἐπέγνωμεν, τῇ συνκλήτῳ προσανοίσομεν, νν τοῦτο ὃ καὶ νν | εἰς τὴν τῶν ὑπομνημάτων δέλτον κατεχωρίσαμεν· ννν περὶ χώρας νν | Ὀρωπίας, περὶ ἧς ἀντιλογία ἦν πρὸς τοὺς δημοσιώνας, κατὰ τὸν τῆς νν | μισθώσεως νόμον ν αὕτη ὑπεξειρημένη ἐστίν, ἵνα μὴ ὁ δημοσιώλης αὐτὴν καρπίζει κατὰ τὸ τῆς συνκλήτου δόγμα ἐπέγνωμεν·

I consoli, che annunciano di aver reso una *sententia*, riferiranno al senato sull'oggetto della loro *cognitio*, avendone anche effettuato registrazione nella 'δέλτος' degli 'ὑπομνήματα'.<sup>115</sup>

Gli editori del testo hanno comunemente reso, nella retrotraduzione latina, la formulazione come '*id quod etiam (quod cognovimus, scil.) in commentariorum tabulam rettulimus*', ritenendo che l'uso di 'ὑπομνήματα', al plurale, costituisse un'allusione ai *commentarii* magistratuali.<sup>116</sup> Ma, come si evince dal contesto il termine 'δέλτος' pare indicare l'insieme delle tavolette cerate (il *codex*, verrebbe di dire)<sup>117</sup> che costituiscono fisicamente il dossier. L'uso del plurale 'ὑπομνήματα', invece che il singolare, credo invece possa spiegarsi con riferimento alle due parti di cui la 'δέλτος' si compone, ossia il processo verbale della *cognitio* e gli *acta*: il primo si conclude infatti alla lin. 29 s., con la mera precisazione che i consoli abbiano emanato una *sententia*. Ma essa è riversata alle lin. 30 s., aprendo così la sezione degli *acta* sulla base dei quali il senato sarà chiamato a pronunciare la sentenza definitiva dell'arbitrato.<sup>118</sup>

Nel caso di specie, dunque, il dossier redatto dai consoli (processo verbale della *cognitio* e silloge degli *acta*) costituiscono la sintesi dell'istruttoria svolta, con lo scopo di fornire ai *patres* una linea di indirizzo entro la quale risolvere *ex senatus consulto* la controversia.

Si tratta di una procedura che, *mutatis mutandis*, si rintraccia anche in CIL, V, 5050, ossia nell'editto dell'imperatore Claudio che esaminava la condizione giuridica degli *Anauni*,

<sup>114</sup> E. DE RUGGIERO, *L'arbitrato pubblico*, cit., 320.

<sup>115</sup> Seguono, (da 'περὶ' a 'δόγμα ἐπέγνωμεν'), i *verba* della *sententia*: avendo svolto la *cognitio ex s.c.*, i consoli determinano che l'agro Oropio oggetto di controversia era invero stato escluso dalla *lex locationis* da quelli dai quali i *publicani* avrebbero potuto trarre frutto.

<sup>116</sup> In tal senso v. diffusamente A. VON PREMERSTEIN, v. '*Commentarii*', cit., 732 s.

<sup>117</sup> Si confronti in proposito la lin. 59, ove 'δέλτος' (in questo caso 'πραγμάτων συμβεβουλευμένων') compare ancora, si direbbe sempre nel senso di *codex (rerum consultarum?)*, come del resto precisa il riferimento ad almeno quattordici *κηρώματα (cerae)* che lo componevano. Così ad es. E. DE RUGGIERO, *L'arbitrato pubblico*, cit., 318.

<sup>118</sup> Sulla competenza definitiva del senato a pronunciarsi in materia cfr. E. DE RUGGIERO, *L'arbitrato pubblico*, cit., 313 ss., par. 320 s.

*Sinduni* e *Tuliasses* e delegava all'*amicus et comes* del principe M. Iulius Planta<sup>119</sup> (già incaricato da Claudio a *inquire* e *cognoscere*) la risoluzione di '*veteres controversiae pendentes*' di natura gromatico-fiscale. Il testo è noto, e su di esso si è consolidata un'ampia dottrina, soprattutto in ordine allo statuto giuridico delle comunità *adtributae* ivi menzionate.<sup>120</sup> Ci limiteremo dunque in questa sede a rileggere le linn. 7 ss. del testo epigrafico, ripercorrendo l'*iter* 'conoscitivo' che porta all'editto (e che appare simile, dicevamo, alla dialettica che troviamo rappresentata nel dossier relativo ad Oropos):

*Cum ex veteribus controversis pendentibus aliquamdiu etiam | temporibus Ti. Caesaris patrum mei, ad quas ordinandas | Pinarium Apollinarem miserat, quae tantum modo | inter Comenses essent, quantum memoria refero, et | Bergaleos, isque primum absentia pertinaci patrum mei, | deinde etiam Gai principatu quod ab eo non exigebatur | referre, non stulte quidem, neglexerit, et postea | detulerit Camurii Statutus ad me, agros plerosque | et saltus mei iuris esse: in rem praesentem misi | Plantam Iulium amicum et comitem meum, qui | cum, adhibitis procuratoribus meis quique in alia | regione quique in vicinia erant, summa cura inquieserit et cognoverit, cetera quidem, ut mihi demonstrata | trata commentario facto ab ipso sunt, statuat pronuntietque ipsi permitto.*

Stante una controversia lungamente trascinatasi fra *Comenses* e *Bergalei*, e a fronte di una *delatio* di tale Camurius Statutus (forse un soggetto «direttamente interessato all'amministrazione del patrimonio imperiale»)<sup>121</sup> che aveva ripreso la questione ampliandone i termini, il principe Claudio incarica ('*in rem praesentem misi*') l'*amicus et comes* Planta di svolgere una istruttoria: Planta – che nelle proprie attività di *inquisitio* e di *cognitio* si serve del parere consultivo dei procuratori imperiali stanziati nella zona e in quelle viciniori – fa confluire i risultati della propria istruttoria in un *commentarius* ('*commentario facto ab ipso*').<sup>122</sup> Il principe ne prende visione ('*ut mihi demonstrata ... sunt*') ed emana, da *Baiae*, l'editto del 15 marzo 46, con il quale si pronuncia sulla condizione delle *gentes adtributae* al municipio di

<sup>119</sup> Di rango senatorio, come credo si possa inferire sulla base della rilettura (AE 2011, 142) di CIL, VI, 877a = 32325a-c (rilettura ora accolta in EDR130199 del 26.07.2013 [G. CRIMI]), e come del resto aveva già d'altro canto sostenuto con buoni argomenti N. QUÉNEAU, *Les amici et les comites de l'Empereur du I au III siècle après J.-C.*, Thèse pour le Doctorat, Paris 2006, 439 ss., nr. 1. In particolare, in altra sede (EAD., *L'amicus principis: une figure politique du principat (Ier – IIIe siècle après J.-C.)*, in H. MÉNARD et C. COURRIER, *Miroir des autres, reflet de soi (2): Stéréotypes, politique et société dans le monde occidental (de l'Antiquité romaine à l'époque contemporaine)*, Paris 2013, 175 s.) la studiosa francese osservava altresì come «probablement membre du conseil impérial, ce sénateur a reçu le titre de *comes* de Claude en participant à l'expédition de Bretagne en 43. Claude apprécie ses qualités militaires et stratégiques».

<sup>120</sup> Oltre alla monografia di U. Laffi citata alla nt. successiva e al saggio di U. SCHILLINGER-HÄFELE, *Das Edikt des Claudius CIL V 5050*, in *Hermes* 95, 1967, 353 ss., cfr. la bibliografia annotata da R.K. SHERK, *The Roman Empire: Augustus to Hadrian*, Cambridge 1988, 94 ss., nr. 52, cui *adde* l'aggiornamento nella scheda EDR137898 del 22.11.2014 (C. GIRARDI).

<sup>121</sup> U. LAFFI, "*Adtributio*" e "*contributio*". *Problemi del sistema politico-amministrativo dello stato romano*, Pisa 1966, 187.

<sup>122</sup> In tal senso U. LAFFI, "*Adtributio*" e "*contributio*", cit., 190.

Trento, delegando al proprio rappresentante<sup>123</sup> la decisione di parte della questione, inerente alle ‘*veteres controversiae*’.<sup>124</sup>

Anche in questo caso, dunque, il *commentarius* si presenta come il resoconto di un’attività conoscitiva svolta su incarico di un soggetto istituzionale sovraordinato con finalità istruttorie preliminari alla decisione della controversia.

4.3. Ritornando, però, all’acquisizione di *commentarii* da parte del senato con riguardo alle differenti materie sulle quali esercitare le proprie competenze, ad un’escussione delle fonti di tradizione manoscritta potremo renderci conto di come non fossero solo i *patres* a fare richiesta di questi documenti scritti, ma potessero anche riceverli per iniziativa unilaterale di un magistrato o comunque di un soggetto che rivesta una carica istituzionale.

Tacito, *ann.* 6.47,<sup>125</sup> definisce ‘*commentarii ad senatum missi*’ i verbali dell’escussione di testimoni (*interrogatio testium e tormenta servorum*) presieduta dal prefetto del pretorio Quintus Nevius Sutorius Macro nell’ambito di un procedimento *de adulteriis*. Tali *commentarii* avrebbero poi dato l’avvio al processo *de maiestate* (e *de adulteriis*) contro Albucilla e alcuni senatori (fra i quali L. Arruntius [*cos.* 6 d.C.]) nei primi mesi del 37 d.C. Come è stato opportunamente osservato da Richard Bauman, la *quaestio servorum* era possibile solo in ragione di un procedimento *de adulteriis* già avviato dal prefetto del pretorio,<sup>126</sup> cosa che peraltro si evince, con riferimento al caso in esame, da Dio 58.27.1 ss., part. 58.27.4.

Il prefetto del pretorio Macro, aveva dunque trasmesso al senato i verbali degli interrogatori, condotti in sede di *cognitio* imperiale, per competenza. I *patres* godevano infatti, a partire almeno dalla tarda età augustea, di un *privilegium fori*, certamente nei procedimenti *de maiestate*.<sup>127</sup> Tuttavia, come osserva lo stesso Tacito, ai *commentarii* in questione non erano allegate *litterae* di Tiberio (*nullaeque in eos imperatoris litterae*), ciò che ingenerava il sospetto che l’intera procedura cognitoria fosse stata avviata da Macro per la sua ostilità contro il console L. Arruntius, senza che Tiberio ne avesse notizia. Ora, al di là delle considerazioni che si potrebbero effettuare in ordine alle lotte di potere nell’ultima età tiberiana, il testo di Tacito ci dà conferme:

- sul fatto che i *commentarii* fossero materiali compositi (contenenti cioè atti di diversa natura: nel caso di specie oltre ai ‘verbali’ degli interrogatori e delle torture i *patres* si sarebbero aspettati di rinvenire, in essi, lettere del principe indirizzate al prefetto del pretorio o all’assemblea senatoria stessa);

<sup>123</sup> Secondo una tendenza inerente alla giurisdizione fiscale che verrà a consolidarsi con il *senatus consultum* del 53 d.C. (su cui cfr. P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., 349, nr. A 107). Ma l’uso del verbo *permittere* tradisce l’eccezionalità della delega a M. Iulius Planta.

<sup>124</sup> Per la pronuncia di Claudio cfr. linn. 22 ss. del testo epigrafico. La connessione fra le due materie oggetto dell’editto mediante la centralità del *commentarius* di Planta è messa opportunamente in luce da U. SCHILLINGER-HÄFELE, *Das Edikt des Claudius CIL V 5050* cit., 353 ss.

<sup>125</sup> Che attinge agli *acta* (con qualche prudenza O. DEVILLERS, *Tacite et les sources des Annales*, cit., 55 nt. 479) comprimendo tuttavia un processo senatorio evidentemente svoltosi in più sedute.

<sup>126</sup> R. BAUMAN, *Impietas in principem. A study of treason against the Roman emperor with special reference to the first century A.D.*, München 1974, 176.

<sup>127</sup> Cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell’antica Roma*<sup>2</sup>, Milano 1998, 236 ss.

- sul fatto che i *commentarii* contribuissero alla dialettica fra il senato e altri poteri pubblici, anche direttamente riconducibili alla sfera imperiale (nella fattispecie il *praefectus praetorio*), essendone ammessa la trasmissione anche su iniziativa autonoma e non previo necessario incarico (*negotium*) dei *patres*.

4.4. La casistica e la sistematica che siamo venuti delineando non hanno, e non pretendono di avere, alcuna completezza; tuttavia, con riguardo alla dialettica fra poteri pubblici e a quella fra strumenti normativi mi pare opportuno richiamare ancora i *verba* di una delibera senatoria in cui non si fa esplicitamente riferimento (almeno per la parte superstite) al lemma *commentarius*, ma per la definizione e l'approvazione della quale è possibile che di questo strumento istruttorio il senato si fosse servito per giungere ad un testo il più strettamente confacente alle aspettative del *princeps*.

Mi riferisco all'iter senatorio di conferimento di onori postumi a Germanico. Nella parte finale della *relatio* (oggi restituita, con maggior margine di affidabilità, a seguito dell'integrazione delle linee superstiti dal frg. I della *tabula Siarensis* con il *fragmentum Perusinum*)<sup>128</sup> del senatoconsulto approvato negli ultimi giorni (dopo il 17 dicembre) dell'anno 19 d.C., si legge:

--- de honoribus? m]eritis Germanici **Caesaris decernere**. hi[s?] igitur placuit uti ageretur de] ea re consilio Ti(beri) Caesaris Aug(usti) prin[cipis nostri, cum or]do decreverit ut **copia sententiarum ipsi fieret, atque is, adsu[e]ta sibi [moderatione, ex omnibus iis] honoribus, quos habendos esse censebat senatus, leger<e>t [eos quos ipse et Iulia] Augusta mater eius et Drusus Caesar materque Germanici Caesaris Antonia **adhibita** ab eis ei deliberationi, satis apte posse haberi existu[m]arent].**

Per ragioni esposte nella prima parte di questa *relatio* (allo stato delle nostre conoscenze invece ancora lacunosa, ma che è possibile supporre si estendesse per non meno di 11/12 linee, di circa 100/110 lettere ciascuna),<sup>129</sup> in una prima seduta che può fissarsi cronologicamente al 16 dicembre del 19 d.C.,<sup>130</sup> il senato aveva ritenuto di decretare onori postumi a Germanico per i suoi meriti. A fronte della '*copia sententiarum*' mediante le quali erano stati proposti i più vari onori, ai senatori era dunque parso opportuno rimetterne la scelta alla prudenza di Tiberio, di suo figlio Druso e di sua madre Livia (Iulia Augusta); costoro avevano poi aggiunto alla consultazione la madre di Germanico, Antonia.

<sup>128</sup> Il testo, edito da M. CIPOLLONE, *Senatus consultum de honoribus Germanici decernendis*, cit., ha permesso di rendere più stringente la nostra conoscenza del deliberato senatorio già tradito dal frg. I della *tabula Siarensis*, soprattutto per quanto attiene alla *relatio*. In corsivo il testo noto dalla sola *tabula Siarensis*, in corsivo sottolineato il testo noto dal *fragmentum Perusinum*. In corsivo grassetto sottolineato il testo noto da entrambe le iscrizioni. Tra parentesi quadre le integrazioni.

<sup>129</sup> Propone un'esegesi dei pochi frammenti noti, con buoni risultati in ordine all'ideologia sottesa al provvedimento, M. CIPOLLONE, *Senatus consultum de honoribus Germanici decernendis*, cit.

<sup>130</sup> Sulla base di quanto si evince da *tab. Siar.* frg. II b, lin. 12 e lin. 20.

Apertasi con tale *relatio*, la delibera senatoria si snoda quindi in un lunghissimo elenco di onori di vario genere,<sup>131</sup> selezionati per l'appunto dal principe e dai suoi congiunti.<sup>132</sup>

I magistrati convocanti la seduta<sup>133</sup> avrebbero riferito in senato le volontà di questo gremio interno alla *domus Augusta* (probabilmente pervenute per il tramite di un *libellus*); l'assemblea senatoria non avrebbe d'altro canto mancato di decretare che delle delibere senatorie fosse data ampia pubblicità.<sup>134</sup>

Da ultimo (con l'ultimo cioè dei *decreta* che costituivano il testo del senatoconsulto), i *patres* incaricavano (e questo è un ulteriore aspetto che attrae la nostra attenzione) i nuovi consoli<sup>135</sup> di dare seguito alla deliberazione senatoria, trasferendone i contenuti in una *rogatio de honoribus Germanici Caesaris* da sottoporre al voto dei comizi nella prima circostanza utile (senza dunque la preventiva esposizione per due o tre *nundinae*). In *tab. Siar.*, frg. II b, linn. 27-30 leggiamo:

*Utique | M(arcus) Messalla, M(arcus) Aurelius | Cotta Maximus co(n)s(ules) designati cum magistratum inissent primo quoque tempore cum per | auspicia liceret sine binum trinumve nundinum productione legem ad populum de | honoribus Germanici Caesaris ferendam cur<ar>ent. Censuere.*

Dalla lettura della *tabula Siarensis* e del *fragmentum Perusinum* abbiamo dunque la possibilità di ripercorrere, attraverso i *verba* di un *senatus consultum*, un intero iter procedurale.

<sup>131</sup> E che per buona parte conosciamo da tre (I, II a, II b) dei quattro frammenti di cui si compone la *tabula Siarensis*, dal frammento di Perugia, dall'iscrizione (oggi dispersa) CIL, VI, 31199 a. Di più complessa definizione è il rapporto di questi testi con il frg. II c della *tabula Siarensis*, cui si riconnettono la *tabula Hebana* e due ulteriori frammenti provenienti da Todi e da *Carissa Aurelia*. Vd. *infra* nt. 136.

<sup>132</sup> La dialettica fra l'assemblea senatoria e il principe emerge anche dal racconto di Tacito (*ann.* 2.83), in cui lo storico di età traianea non dà però un'esatta percezione dello svolgimento delle due sedute: *Honores ut quis amore in Germanicum aut ingenio validus reperti decretique: ut nomen eius Saliari carmine caneretur; sedes curules sacerdotum Augustalium locis superque eas querceae coronae statuerentur; ludos circensis eburna effigies praeiret neve quis flamen aut augur in locum Germanici nisi gentis Iuliae crearetur. arcus additi Romae et apud ripam Rheni et in monte Syriae Amano cum inscriptione rerum gestarum ac mortem ob rem publicam obisse. Sepulchrum Antiochiae ubi crematus, tribunal Epidaphnae quo in loco vitam finierat. Statuarum locorumve in quis coleretur haud facile quis numerum inierit. Cum censeretur clipeus auro et magnitudine insignis inter auctores eloquentiae, adseveravit Tiberius solitum paremque ceteris dicaturum: neque enim eloquentiam fortuna discerni et satis inlustre si veteres inter scriptores haberetur. Equester ordo cuneum Germanici appellavit qui iuniorum dicebatur, instituitque uti turmae idibus Iulii imaginem eius sequerentur. Pleraque manent: quaedam statim omissa sunt aut vetustas obliteravit.*

<sup>133</sup> J. GONZÁLEZ, *Tácito y las fuentes documentales: SS.CC. de honoribus Germanici decernendis (Tabula Siarensis) y de Cn. Pisone patre*, Sevilla 2002, 119 ss. pensa in particolare a L. Norbanus Balbus.

<sup>134</sup> Mediante l'affissione (in luoghi scelti dal principe e da Druso) del *carmen* funebre presentato da Tiberio al senato nella seduta del 16 dicembre e del *libellus* letto da Druso in una seduta intermedia, e della delibera corrente e di quella del 16 dicembre nel portico del tempio di Apollo sul Palatino, luogo in cui si riuniva correntemente il senato. Allo stesso tempo, dando mandato ai consoli in carica di trasmettere il testo della delibera corrente ai magistrati e legati dei *municipia* e delle *coloniae* (in *Italia* e nelle *provinciae*), come pure ai governatori provinciali, 'ut ... celeberrimo loco figeretur'. Cfr. *tab. Siar.*, frg. II b, linn. 11-27.

<sup>135</sup> Gli *ordinarii* dell'anno 20 d.C., destinati a entrare in carica di lì a pochi giorni. L'incarico è evidentemente conferito ai nuovi consoli in considerazione dell'imminente avvicendamento fra le due coppie consolari.

Tale iter prende le mosse dall'approvazione di un primo *senatus consultum*, interlocutorio, che rimette al principe e ad altri soggetti esterni all'assemblea la selezione, fra quelli proposti, degli onori postumi per Germanico graditi alla *domus Augusta*. Avendo rimaneggiato la  *copia delle sententiae sottopostagli, il princeps porta dunque a conoscenza dell'assemblea (mediante un commentarius? di certo per il tramite dei consules che lo illustrano) lo schema di deliberazione. I patres, per parte loro, coordinano lo schema elaborato da Tiberio con ulteriori disposizioni, finalizzate da un lato a dare ampia pubblicità al provvedimento (tab. Siar., II b, linn. 10 ss.), dall'altro a costituire l'ossatura di una rogatio da sottoporre, nella prima circostanza in cui gli auspicia lo permettano, al suffragio popolare.<sup>136</sup>*

4.5. Sulla base di queste premesse, si possono dunque introdurre, per formularvi brevi considerazioni (peraltro in parte provvisorie, in attesa dell'*editio princeps*), poche linee note da un bronzo di recente rinvenimento: la *lex municipii Troesmensium*. L'importante epigrafe è ancora inedita nel suo complesso, ma le linee che seguono sono state in varie sedi anticipate, insieme ad alcune altre, dall'editore del testo, Werner Eck.<sup>137</sup>

Inciso nella tarda età antonina, lo statuto del municipio di *Troesmis*, nella *Moesia inferior*, ha una sua rilevanza poiché getta nuova luce sulla municipalizzazione del *limes* danubiano fra Marco Aurelio e Commodo. Delle numerose tavole (fra 50 e 100, secondo Eck) sulle quali si ritiene che si articolasse l'intero statuto, ne sopravvivono due (*A* e *B*). In particolare, nella *tabula B* a noi pervenuta, nella porzione corrispondente al *kaput XXVII* della *lex municipii*, contenente disposizioni in ordine alla verifica della '*ratio annorum*' per l'aspirazione a cariche religiose in ambito municipale, si legge:

*eum, qui sacerdotium petet, quot minor ann(or)um XXXV est, rationem annorum habendam, quae utiq(ue) legis Iuliae de maritandis ordinibus lata<e> kap(ite) VI cauta comprehensaque sunt, | quae utiq(ue) commentari, ex quo lex P(apia) P(oppaea) lata est, propositi Cn(aeo) Cinna Magno Vol(eso) Val(erio) Caeso co(n)s(ulibus) IIII kal(endas) Iulias kap(ite) XLVIII cau-*

<sup>136</sup> Si tratta cioè della *rogatio* da cui sarebbe scaturita la *lex Valeria Aurelia* del 20 d.C., nota dalle ultime linee della *tab. Siar.*, IIc, dal *fragmentum Tudertinum* e soprattutto dalla *tabula Hebana* (cfr. in proposito l'edizione di M. CRAWFORD, in *Roman Statutes*, 1, London 1996, 507 ss., [nn. 37-38], ove anche un primo commento della delibera senatoria nota dalla *tab. Siarensis*). Tale *lex* è stata ampiamente studiata, soprattutto con riferimento alle innovazioni che essa introduceva al sistema elettorale fissato già nel 5 d.C. (v. diffusamente M. PANI, *Comitia e senato. Sulla trasformazione della procedura elettorale a Roma nell'età di Tiberio*, Bari 1974). Ma per una articolata informazione v. anche i saggi confluiti nel volume miscelaneo a cura di A. FRASCHETTI, *La Commemorazione di Germanico nella documentazione epigrafica. Tabula Hebana e Tabula Siarensis*, Roma 2000, e lo studio, pur non esente da mende, di G. ROWE, *Princes and Political Cultures. The New Tiberian Senatorial Decrees*, Ann Arbor 2002.

<sup>137</sup> Nei seguenti contributi: W. ECK, *La loi municipale de Troesmis : données juridiques et politiques d'une inscription récemment découverte*, in *RHDFE* 91, 2013, 199 ss.; ID., *Der Stolz des municipium Troesmensium: das Stadtgesetz*, in *Öffentlichkeit – Monument – Text. XIV Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae Akten*, hg. W. ECK, P. FUNKE, Berlin 2014, 708 ss.; ID., *Das Leben römisch gestalten. Ein Stadtgesetz für das Municipium Troesmis aus den Jahren 177-180 n. Chr.*, in S. BENOIST, G. DE KLEIJN, *Integration in Rome and in the Roman World*, Leiden 2014, 75 ss.; ID., *Akkulturation durch Recht: Die lex municipalis Troesmensium*, in L. ZERBINI, *Culti e religiosità nelle province danubiane. Atti del II Convegno Internazionale Ferrara 20-22 Novembre 2013*, Bologna 2015, 9 ss.

*ta comprehensaue sunt et confirmata legis P(apiae) P(oppaee) k(apite) XLIII qui quaeq(ue) comitia habebit, curato.*

La nostra attenzione è subito attratta dal riferimento al *commentarius* sul quale, stando al dettato del testo epigrafico, sarebbe stata modellata la *lex Papia Poppaea*. Viene in primo luogo da chiedersi perché un *commentarius* di età augustea sopravviva in una *lex* municipale della tarda età antonina. Ma, soprattutto, se e come esso potesse aver assunto vincolatività normativa, tanto più che, come si specifica nel testo stesso, esso era poi confluito nella *lex Papia Poppaea*.

A tale riguardo, Werner Eck, dopo un primo tentativo di inquadramento del *commentarius* nel quadro della legislazione matrimoniale augustea,<sup>138</sup> ha osservato che: «wie auch immer der *commentarius* in die augusteische Gesetzgebung einzuordnen ist, es bleibt die Frage, weshalb wir von diesem Gesetzes-vorschlag des Jahres 5 in der gesamten sonstigen Überlieferung zu den augusteischen Gesetzen nichts hören».<sup>139</sup>

Credo tuttavia che si possa formulare qualche ipotesi. Prendiamo le mosse dalla seconda questione sopra enucleata, ovvero se e come il *commentarius* possa aver assunto vincolatività normativa in età augustea. Si deve innanzitutto rilevare che esso, strutturato in *kapita*, fu *propositus* dai consoli il 28 giugno 5 d.C., due giorni prima dell'uscita di carica. Dalle indicazioni che ci riserva il testo epigrafico, il *commentarius* avrebbe contenuto un quadro interpretativo e/o delle innovazioni da apportare alle norme introdotte a suo tempo dalla *lex Iulia de maritandis ordinibus* e, verosimilmente, dalla recente *lex Aelia Sentia* che, appena un anno prima, aveva introdotto sanzioni per gli *orbi*.<sup>140</sup>

In particolare, tale legge avrebbe inasprito il regime delineato a suo tempo dalla *lex Iulia* ('*hanc severius ... emendasset*', dice Svetonio), estendendo fra le altre cose le sanzioni previste per i *caelibes* agli 'uomini sposati che non avevano figli' (in tal senso Dio 56.1.2) tanto che, se è corretta l'interpretazione che comunemente si offre della lettura di Dio 56.7.3, l'applicazione di alcune sue disposizioni sarebbe stata differita di tre anni. La *vacatio legis* è ricordata anche da Suet. *Aug.* 34.2:

*Hanc cum aliquanto severius quam ceteras emendasset, prae tumultu recusantium perferre non potuit nisi adempta demum lenitate parte poenarum et vacatione trienni data auctisque praemiis.*

Si tratta di un testo che si segnala per la «estrema compressione» della narrazione.<sup>141</sup> È in ogni caso opinione consolidata in dottrina che la disposizione inerente alla *vacatio* fosse stata inserita già nel testo della *rogatio* della legge del 4 d.C.

Di conseguenza, le riflessioni che siamo venuti svolgendo sulla funzione dei *commentarii* nella dialettica fra poteri pubblici e, soprattutto, fra strumenti nomopoietici, nel primo prin-

<sup>138</sup> W. ECK, *La loi municipale de Troesmis*, cit., 206 ss.

<sup>139</sup> W. ECK, *Das Leben römisch gestalten*, cit., 84.

<sup>140</sup> Su tale legge, del 4 d.C., che potrebbe aver compreso, nella sua formulazione originaria, norme sulle manomissioni (in cui erano ricomprese anche disposizioni relative alle età) e norme contro gli *orbi* (cosa che finalmente spiega come tale legge regolasse anche le dichiarazioni di nascita), cfr. diffusamente T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus*, cit., 74 ss., con precisazioni bibliografiche.

<sup>141</sup> Così T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus*, cit., 74.

cipato, e ancora il fatto che il *commentarius* del 5 d.C. sia ricordato essere stato *propositus* dai consoli, mi inducono a formulare l'ipotesi<sup>142</sup> che quest'ultimo altro non fosse che il prodotto di una indagine affidata ai consoli 'in sede referente' al fine di moderare l'impatto negativo della legge del 4 d.C., proponendo la modificazione, ovvero l'abrogazione esplicita, di norme contenute nella *lex Aelia Sentia* ancora soggette a *vacatio legis*. Ed ancora, eventualmente, l'introduzione di norme ulteriori e l'armonizzazione di esse con la legislazione precedente.

Innanzitutto, la precisazione di Suet. *Aug.* 34.2 sulla mitigazione delle pene e l'ampliamento dei *praemia* credo appunto abbia dei nessi con il *commentarius*. Altri due elementi costituiscono (forse più deboli, comunque non trascurabili) indizi nel senso di un nesso fra il *commentarius* e la *lex Aelia Sentia*: in primo luogo, che già in tale legge fossero ricomprese disposizioni relative alla '*ratio annorum*';<sup>143</sup> in secondo luogo, che un testo pur «malfermo e lontanissimo da premure definitorie» come la *testatio* nota da P.Mich. VII, 436 accostasse, forse «in forza di una tradizione pedissequamente ripetuta»,<sup>144</sup> la *lex Aelia Sentia* e la *lex Papia Poppaea* (di cui il *commentarius* è appunto l'antecedente genetico) con la dizione '*quae de filiis procreandis latae sunt*'.

Il *commentarius* dovette essere discusso dai consoli con i *patres* (con una procedura analoga a quella che riscontreremo poi nel senatoconsulto del 19 d.C. noto dalla *tabula Larinas*) e dunque approvato, nella sua forma definitiva, attraverso una delibera senatoria da collocarsi al 28 giugno (giorno in cui il *commentarius* fu *propositus*, cioè reso noto ai *cives*) o in data di poco precedente.

La struttura in *kapita* non crea d'altro canto particolari difficoltà. Svetonio (*Claud.* 23.1) ricorda un provvedimento, sempre in materia di legislazione matrimoniale, dell'età di Claudio (antecedente al 49/50 d.C.) che aveva abrogato un '*caput Papiae Poppaeae legis a Tiberio Cesare ... additum*'. I *Tituli ex corpore Ulpiani* (16.3) richiamano a loro volta entrambi questi provvedimenti (ossia quello che aveva aggiunto detto *caput* e quello che lo aveva abrogato), chiarendo come, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, si trattasse di delibere senatorie (rispettivamente il *senatus consultum Persicianum* del 34 d.C. e, per l'appunto, un *senatus consultum Claudianum*).<sup>145</sup>

E, ancora, un'iscrizione da *Lanuvium*<sup>146</sup> contenente una *lex collegii*, cita un escerto di quello che definisce un

<sup>142</sup> Che ho discusso anche con il Prof. Cosimo Cascione e il Dr. Filippo Bonin, che ringrazio.

<sup>143</sup> V. e.g. Gai 1.18, 1.40, 1.139 e D. 36.1.76.1 (Paul. 2 *decret.*).

<sup>144</sup> Sono parole di T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus*, cit., 76.

<sup>145</sup> Su questi provvedimenti, e sull'ampia letteratura a riguardo, cfr. P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., 338 ss. nr. A 107. Il fatto che i due provvedimenti siano ricordati, quali «parti integranti di un'unica realtà storica e logico-giuridica» (così R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Padova 2006, 256), non solo nei *Tituli ex corpore Ulpiani* (16.3-4), ma anche in *Gnom. Id. Logos* (24-28) in una con un *senatus consultum Calvisianum* induce a ritenere che questi provvedimenti potessero essere stati richiamati in una delibera ulteriore che ne aveva tenuto insieme le disposizioni. Sul *SC Calvisianum*, del 49/50 o 53 d.C., che pure interpretava le norme della *lex Iulia et Papia*, ammettendo il matrimonio fra un uomo maggiore di sessant'anni ed una donna di età inferiore ai cinquanta, quindi ancora in grado di procreare cfr. P. BUONGIORNO, *o.u.c.*, 341 ss., nr. A 108.

<sup>146</sup> CIL, XIV, 2112, linn. 10-13 = ILS 7212, linn. 10-13 = FIRA, I<sup>2</sup>, n. 46.

*Kaput ex s(enatus) c(onsulto) p(opuli) R(omani): | Quib[us coire co]nvenire collegiumq(ue) habere liceat. Qui stipem menstruam conferre vo|len[t in fun]era, in it collegium coeant, neq(ue) sub specie eius collegi nisi semel in men|se c[oeant co]nferendi causa, unde defuncti sepeliantur.*

Considerato che non abbiamo alcuna notizia (come del resto si può ben affermare dalle risultanze più generali di questo contributo) di *senatus consulta* strutturati in *kapita*, sarei propenso a ritenere che, anche in questo caso, il *senatus consultum* da cui i *verba* in questione sono escerpti armonizzasse la legislazione vigente (la *lex Iulia de collegiis*) con le istanze provenienti dalla società romana, mediante l'introduzione, modifica e soppressione di *kapita* di una *lex publica* a mezzo di una delibera senatoria. A supporto ulteriore di tale ipotesi si consideri lo stile di questo *kaput*, che è introdotto da una *rubrica* ed è formulato nella forma di un comando imperativo: sintassi piuttosto inusuale per una delibera senatoria in senso stretto. Ciò conforta nell'ipotesi che il testo senatorio cui questo *kaput* apparteneva (e i cui *verba* Marciano mostra di conoscere e parafrasa in testo,<sup>147</sup> definendo il provvedimento '*senatus consultum quo illicita collegia arcentur*'), «fosse venuto a costituire come 'un codice sulla materia' dei *collegia*. Avrebbe cioè racchiuso al proprio interno disposizioni relative al sanzionamento dei '*collegia illicita*' (forse in un quadro di generale inasprimento delle norme sancite dalla *lex Iulia de collegiis*) con la sola deroga concernente l'istituzione di '*collegia tenuiorum*' o, più probabilmente, di *collegia* (in cui si prescindesse dalla condizione sociale dei collegiati) preposti alla sepoltura dei defunti e autorizzati ad effettuare oblazioni e riunioni mensili».<sup>148</sup>

Una delibera senatoria relativa al *commentarius* del 5 d.C. pare dunque altamente possibile. Nulla possiamo dire sui dettagli inerenti alle forme di pubblicità della stessa (l'uso di '*proponere*' alluderebbe genericamente a una pubblicazione). Di certo, sulla base degli elementi a nostra disposizione, il *commentarius* si avvicina molto a quelle che l'attuale teoria generale delle fonti giuridiche definirebbe "fonti di cognizione".<sup>149</sup> In ogni caso, considerato il vincolo genetico riscontrato fra *commentarius* e *lex Papia Poppaea*, è invece pressoché certo che tale delibera (con procedura in questo caso analoga a quella che si risconterà poi per le vicende del 19/20 d.C. in ordine all'approvazione della *lex Valeria Aurelia*) incaricasse i consoli designati per il secondo semestre del 5 d.C. (o una successiva coppia consolare: i tempi della discussione successiva alla *propositio* restano comunque sfuggenti) di presentare ai co-

<sup>147</sup> D. 47.22.1.pr.-1 (Marc. 3 *inst.*): *Sed permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense coeant, ne sub praetextu huiusmodi illicitum collegium coeat. ... 1. Sed religionis causa coire non prohibentur, dum tamen per hoc non fiat contra senatus consultum, quo illicita collegia arcentur.*

<sup>148</sup> Così già in P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., 422 ss., cui si rinvia anche per ampia rassegna bibliografica. In ogni caso, sono dell'idea che il testo di AE 2010, 242 = EDR110833, del 29.06.2016 (R. MARCHESINI), edito e commentato da N. LAUBRY, F. ZEVI, *Inscriptions d'Ostie et phénomène associatif dans l'Empire romain : nouveaux documents et nouvelles considérations*, in Arch. Class. 63, 2012, 297-343, pur contribuendo a restringere la cronologia del provvedimento al 117-121 d.C., non contenga i *verba* del *senatus consultum*. Potrebbe invece contenere un'epistola dei consoli del 121 che trasmettono il medesimo escerto che conoscevamo dall'iscrizione lanuvina e da Marciano e, forse, alcuni *verba* di una *oratio* di Adriano.

<sup>149</sup> Sulle "fonti di cognizione" cfr. diffusamente F. MODUGNO, s.v. *Fonti del diritto*, in *Enc. giur. Treccani* XIV, Roma 1989, 1 ss. e più di recente R. GUASTINI, *Le fonti del diritto. Fondamenti teorici*, Milano 2010, 77 ss.

mitia una *rogatio*. A tale proposito, non si deve di certo trascurare che uno dei due consoli suffetti designati per il secondo semestre del 5 d.C. era il giurista C. Ateius Capito, che pure in altre circostanze avrebbe mostrato di collaborare attivamente alla costruzione di sistemi normativi in età augustea e tiberiana<sup>150</sup> (tanto da essere stato definito, a mio parere a ragione, il «teorico del principato»)<sup>151</sup>.

Tuttavia, «la difficile situazione interna e esterna, che suggeriva di non aizzare il malumore diffuso nella popolazione»,<sup>152</sup> avrebbe fatto tramontare il progetto dell'approvazione di una *lex* in tempi ragionevolmente brevi. Il principe sarebbe anzi stato indotto a prorogare la *vacatio legis* delle norme *de procreandis filiis* della *lex Aelia Sentia* di ulteriori due anni (Dio 56.7.3),<sup>153</sup> con la conseguenza di far differire la presentazione e l'approvazione di una *rogatio* in materia matrimoniale sino alla seconda metà dell'anno 9 d.C.

Soltanto durante il consolato suffetto di M. Papius Mutilus e di Q. Poppaeus Secundus – mutato il contesto politico e sociale – il *commentarius* del 28 giugno del 5 d.C. avrebbe finalmente costituito, pur con alcune ulteriori modifiche,<sup>154</sup> l'ossatura della *rogatio* della *lex Papia Poppaea*. Per il periodo transeunte (ossia quello oscillante dall'estate del 5 d.C. sino all'approvazione della *Papia Poppaea*) il *commentarius* potrebbe in ogni caso aver trovato una provvisoria 'manifestazione normativa' (mi si passi l'espressione audace) in un altro atto di cui non abbiamo memoria.<sup>155</sup> Una tale 'manifestazione' potrebbe d'altro canto giustificare la presenza del *commentarius* del 5 d.C. fra i 'Gesetzstufen' della legislazione matrimoniale augustea ricordati nel testo di Troesmis. Ma su quest'ultimo aspetto non riusciamo andare oltre il piano della mera speculazione.

Sarei invece in ogni caso propenso a escludere che, sul finire del II sec. d.C., il *commentarius* ricordato dallo statuto municipale di Troesmis avesse (ancora?) alcun valore normativo: le disposizioni in esso raccolte avevano infatti trovato accoglimento nella *lex Papia Poppaea*.

<sup>150</sup> Abbiamo già registrato [§ 4.1] la sua presenza fra *qui scribundo adfuerunt* per il complesso senatoconsulto del 19 d.C., anch'esso ruotante attorno a un *commentarius*, noto dalla *tabula Larinas* (AE 1978, 145).

<sup>151</sup> La definizione è di M. PANI, *L'imperium del principe*, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI, E. TASSI SCANDONE (a c. di), *La lex de imperio*, cit., 200. E d'altro canto, F. BONIN, nella relazione presentata alla SIHDA di Parigi 2016, dal titolo *Ateius Capito et la législation matrimoniale augustéenne*, ha giustamente richiamato l'attenzione su un testo di Ulpiano [D. 23.2.29 (3 *ad Iul. et Pap.*)], preceduto da un passo di Marciano [D. 23.2.28 (3 *inst.*)] a proposito de «l'interdiction pour le patron de marier la femme affranchi sans le consentement de cette dernière; ... cette interdiction était pas valable lorsque l'affranchissement avait été fait matrimonii causa et ... elle avait été établis par un decretum d'Ateius Capito pendant son consulat». Si tratta, osserva Bonin, di un dato «très intéressant car la matière matrimoniale ne rentrait pas dans les compétences ordinaires du consul et quelqu'un pour ça a aussi parlé d'une délégation d'Auguste» (ringrazio l'autore per avermi messo a disposizione il testo).

<sup>152</sup> Così T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus*, cit., 72 s.; in tema anche W. ECK, *Das Leben römisch gestalten*, cit., 82 s.

<sup>153</sup> Cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus*, cit., 71 e nt. 316.

<sup>154</sup> Come pare comprovare la disparità di *kapita* registrata ancora nel testo di *Troesmis* (cfr. in proposito W. ECK, *La loi municipale de Troesmis*, cit., 208). Esse sono probabilmente da ricondursi a qualche ulteriore tensione strisciante, come quelle che, ancora nel corso del 9 d.C., interessarono l'ordine equestre (i c.d. 'cavalieri ribelli' per usare un'espressione cara a T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus*, cit., 77 ss.).

<sup>155</sup> Magari in un editto di Augusto, se non in un atto dei consoli.

Più ragionevole pensare che lo statuto municipale di Troesmis fosse stato elaborato su un canovaccio piuttosto datato, forse di poco successivo al 9 d.C., in cui vi era pertanto ancora memoria non soltanto della *lex Iulia de maritandis ordinibus* e della *lex Papia Poppaea* ma anche del *commentarius* da cui essa era derivata.<sup>156</sup> La *lex Papia Poppaea* entrò peraltro in vigore, al più tardi alla fine del 10 d.C., dopo un anno di *vacatio legis*, (cfr. Dio 56.10.1 e 3), dato – questo – che pure potrebbe giustificare la duplice citazione tanto del *commentarius*, quanto della *lex* scaturitane.

Ad ogni buon conto, mentre delle disposizioni in materia matrimoniale contenute nella *lex Aelia Sentia* si perse (et pour cause) progressivamente traccia,<sup>157</sup> le due principali leggi matrimoniali augustee furono spesso percepite, dai giuristi successivi, come un corpo unico (*lex Iulia et Papia*). Non sarebbe dunque peregrino provare ad argomentare che il *commentarius* del 5 d.C., armonizzando e attualizzando (in ragione delle pressioni che minavano la tenuta dell'ordine sociale augusteo) le disposizioni contenute nella *lex Iulia* con quelle dei successivi provvedimenti (in primis quelle, sospese, della *lex Aelia Sentia*), sino a far confluire poi questo complesso di norme nella *lex Papia Poppaea*, avesse agevolato la percezione di unitarietà fra la *lex Iulia* e la *lex Papia*. Ma non è questo il compito che ci siamo prefissi in questo contributo, e si tratta anzi di riflessioni che ci porterebbero lontano.

<sup>156</sup> L'idea che la *lex* di Troesmis trattenesse un 'fossile' normativo, trova d'altro canto conforto osservando come *Irn.* 91 richiami quale termine per lo svolgimento dei giudizi privati nel municipio flavio irnitano, il '*tempus, quod legis Iul[ia]e, quae de iudici<i>s privatis proxime lata est, kapite XII | senatusve consultis [[det kaput]] ad it kaput legis pertinen|tibus conpr<e>hensum est*'. Al di là della discussione sulla valenza 'relativa' o 'assoluta' del *proxime* [per cui cfr. molto puntualmente F. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*». *Municipalità e ius Romanorum*, Napoli 1993, 201 ss. e poi M. TALAMANCA, *Il riordinamento augusteo del processo privato*, in F. MILAZZO (ac. di) *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale* (Atti Copanello 1996), Napoli 1999, 207 ss. e part. 216 ss.] credo non ci siano dubbi nel ritenere che, vista dalla prospettiva di età domiziana, questa formulazione tradisca l'esistenza di un modello di età augustea (in ogni caso non la *lex Iulia municipalis*, che resta evidentemente una chimera della nostra disciplina) su cui sarebbe stato delineato lo statuto di epoca flavia. Atteso anzi che il dettato letterale dei due testi è molto simile (si noti l'uso del verbo *comprehendo* al passivo, l'anticipazione del genitivo contenente la menzione della *lex* rispetto all'indicazione del *kaput*, il richiamo a provvedimenti successivi volti ad armonizzare le disposizioni contenute nel *kaput* [in un caso i *senatus consulta pertinentia*, nell'altro il *commentarius* e la successiva legge di convalida]) e considerato altresì che le leggi municipali di età flavia, pur rivolte a comunità di diritto latino, altro non erano che l'adattamento funzionale di modelli pensati per l'ordinamento romano, non si può del tutto escludere che siamo dinanzi a materiali di analoga foggia, ciascuno adattato secondo le esigenze del momento. Si noti, al riguardo, anche la similitudine testuale fra *Irn.* 45 e la rubrica *De legatis mittendis excusationibus(ue) accipiendis* nota dalla superstite tavola A della *lex Troesmensium* (W. ECK, *La loi municipale de Troesmis*, cit., 202 ss.).

<sup>157</sup> Ma, come abbiamo visto, una eco, pur fiavole, ne sopravvive in P.Mich. VII, 436.



La pubblicazione degli articoli proposti a questa Rivista è subordinata - secondo il procedimento di *peer review* - alla valutazione positiva di due *referees*, uno dei quali può far parte del Comitato Scientifico della Rivista, che esaminano gli articoli con il sistema del *double-blind*.

Gli articoli, muniti di *abstract* e parole chiave, vanno inviati, entro il 31 maggio, al Comitato di Redazione via e-mail all'indirizzo: [redazioneaupa@unipa.it](mailto:redazioneaupa@unipa.it).



Finito di stampare nel mese di dicembre 2016  
presso le Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.  
Bagheria (Palermo)



